

**AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA
ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI
AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE
ESISTENTE**

PROGETTO DEFINITIVO

c od. UC 16

PROGETTAZIONE: R.T.I. PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
E: CREW Cremonesi Workshop S.r.l. – ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.
ECOPLAME S.r.l. – InArPRO S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Antonio Citarella

CAPOGRUPPO MANDATARIA:



Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Paolo IORIO

MANDANTI:



Direttore Tecnico
Dott. Arch. Claudio TURRINI



Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Ivo FRESIA



Direttore Tecnico:
Dott. Arch. Pasquale Pisano



Direttore Tecnico
Dott. Ing. Massimo T. DE IORIO

PROTOCOLLO	DATA _____ 20____
------------	-------------------

CANTIERIZZAZIONE

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

CODICE PROGETTO:	NOME FILE:	REVISIONE	
DP UC 16 D20	T 0 0 C A 0 0 C A N R E 0 2	B	

B	Emissione	Dicembre 2021	Carra	lorio	lorio
A	Emissione	Novembre 2021	Carra	lorio	lorio
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDICE

INDICE 2

1. INTRODUZIONE	3
2. PREMESSA	4
2.1 GENERALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO	4
2.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO	5
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3.1 D.P.R. 120/2017: DISPOSIZIONI GENERALI	6
3.2 LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	9
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	11
4.1 PROGETTO STRADALE	12
4.2 OPERE D'ARTE	13
5. FASI ESECUTIVE	15
5.1 FASE 1	16
5.2 FASE 2	17
5.2.1 Fase 2.1	18
5.2.2 Fase 2.2	19
5.2.3 Fase 2.3	19
5.2.4 Fase 2.4	19
5.3 FASE 3	19
5.4 FASE 4	19
5.5 PREPARAZIONE DELLE AREE	23
5.6 CANTIERE PRINCIPALE - CA01	25
5.7 CANTIERI SECONDARI - CA02 E CA03	28
6. INQUADRAMENTO URBANISTICO	28
7. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO	30
7.1 CARATTERIZZAZIONE GEOLITOLOGICA	33
7.1.1 Supersintema di Eboli	33
7.1.2 Supersintema Battipaglia-Persano	34
7.1.3 Depositi quaternari e attuali	34
7.2 ASSETTO IDROGEOLOGICO	35
8. RISULTATI DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	38
8.1 RISULTATI DELLE CARATTERIZZAZIONI DEI CAMPIONI COME TERRE E ROCCE DA SCAVO	39
8.2 RISULTATI SULL'AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA	43
8.3 RISULTATI DELLE PROVE DI ELUATO	44
8.4 RISULTATI DELLE CARATTERIZZAZIONI DEI TERRENI TAL QUALI COME RIFIUTI	45
8.5 RISULTATI DELLA ANALISI SULLE ACQUE DI FALDA	46
9. TECNOLOGIE DI SCAVO	47
10. OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE	48
11. BILANCIO TERRE	49
12. SITI DI DEPOSITO/ DISCARICA E DI APPROVVIGIONAMENTO	51
12.1 APPROVVIGIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO	54
12.2 MATERIALI FERROSI	54
13. SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO	54
14. DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO	54
15. AUTORIZZAZIONI CAVE E DISCARICHE	54

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, disciplina le attività relative al riutilizzo dei materiali di scavo che verranno prodotti nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Svincolo di Eboli sulla Autostrada Salerno Reggio Calabria in comune di Eboli.

Il progetto interessa l'area dello svincolo esistente e si configura come la rimodulazione dell'esistente per renderlo funzionale alle attuali esigenze e volumi di traffico in funzione anche delle interferenze con altra viabilità al momento della consegna del traffico autostradale alla viabilità ordinaria.

Per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nell'ambito del progetto, possono delinearsi due tipologie di scenari differenti, in conformità al D.P.R. 120/2017 e in particolare alle linee guida S.N.P.A (delibera 54/2019):

- riutilizzo nello stesso sito e allo stato naturale in cui sono stati scavate, impegnando la sola viabilità di cantiere per il trasporto dal luogo di scavo al luogo di effettivo utilizzo: regime di esclusione dalla normativa dei rifiuti (art. 185, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e Art.24 del D.P.R. 120/2017);
- riutilizzo in siti diversi da quelli di scavo con trasporto delle terre e rocce da scavo mediante l'impiego della pubblica viabilità, all'esterno dell'area di cantiere s.s. (sito di destinazione formalmente non coincidente con il sito di produzione): regime derogatorio di sottoprodotti (art. 184- bis D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017).

2. PREMESSA

2.1 Generalità e scopo del documento

Il presente documento, relativo al progetto definitivo in oggetto, ha lo scopo di finalizzare l'utilizzo dei materiali provenienti dagli scavi necessari per le lavorazioni di progetto all'interno dello stesso cantiere, indicandone le modalità di gestione così come previsto dalla normativa.

I lavori previsti porteranno alla produzione di materiali provenienti dagli scavi che potranno essere reimpiegati all'interno della stessa opera in qualità di sottoprodotto (gestito come terre e rocce da scavo) ovvero quale materia prima seconda, da utilizzarsi previa attività di recupero.

Gli stessi saranno quindi utilizzati sia all'interno dello stesso progetto, in accordo ai fabbisogni di materie individuati in bilancio, come materiale inerte in sostituzione dei materiali di cava, sia potranno essere conferiti in siti esterni per la successiva immissione nel mercato della produzione.

Il campo di applicazione è quindi quello del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 in cui si affronta il tema dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse naturali e della gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti e, quindi, in esclusione dal regime dei rifiuti; ciò in un'ottica di tutela dell'interesse ambientale, a favore del riutilizzo piuttosto che dello smaltimento, nonché dell'interesse pubblico attraverso la limitazione dell'incremento dei costi di realizzazione delle opere.

Per la stesura della presente relazione si è fatto riferimento ai seguenti elaborati di progetto, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.5 DI 92
--	---	-------------------

									INDAGINI GEOGNOSTICHE	
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	2	Report delle indagini geognostiche
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	3	Report delle indagini di laboratorio
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	4	Report delle indagini geofisiche
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	5	Report delle indagini chimiche
									GEOLOGIA IDROGEOLOGIA E SISMICA	
T	0	0	GE	0	0	GEO	RE	0	1	Relazione geologica
T	0	0	GE	0	0	GEO	PU	0	1	Planimetria con ubicazione delle indagini
T	0	0	GE	0	0	GEO	CG	0	1	Carta geologica
T	0	0	GE	0	0	GEO	CG	0	2	Carta geomorfologica
T	0	0	GE	0	0	GEO	CI	0	1	Carta della permeabilità
T	0	0	GE	0	0	GEO	FG	0	1	Profilo geologico ramo di by-pass
T	0	0	GE	0	0	GEO	FG	0	2	Profilo geologico rampa 2
									CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE	
T	0	0	CA	0	0	CAN	RE	0	1	Relazione descrittiva della cantierizzazione e delle fasi realizzative
T	0	0	CA	0	0	CAN	RE	0	2	Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	1	Planimetria fasi realizzative 0 e 1
T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	2	Planimetria fasi realizzative 2 e 3
T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	3	Planimetria sottofasi realizzative 2.1 e 2.2
T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	4	Planimetria sottofasi realizzative 2.3 e 2.4
T	0	0	CA	0	0	CAN	PE	0	5	Fase 4 - Realizzazione caserma e deposito Anas
T	0	0	CA	0	0	CAN	PL	0	1	Planimetria con ubicazione cantieri
T	0	0	CA	0	0	CAN	PL	0	2	Planimetria delle aree di cantiere
T	0	0	CA	0	0	CAN	PL	0	3	Ubicazione e percorsi cave e discariche su ortofoto
T	0	0	CA	0	0	CAN	CR	0	1	Cronoprogramma dei lavori

Figura 1 – Stralcio elenco elaborati

2.2 Contenuti del documento

Nel presente documento verranno affrontate le seguenti tematiche:

- inquadramento legislativo relativo alla gestione dei materiali da scavo;
- descrizione generale dell'opera in progetto;
- inquadramento geologico e geomorfologico del sito;
- caratteristiche merceologiche dei terreni di scavo;
- risultati delle indagini chimiche eseguite sui terreni oggetto di scavo;
- bilancio materie con previsione dei quantitativi di materiali riutilizzati nell'ambito del cantiere e quelli oggetto di conferimento in altri siti;
- individuazione impianti di possibile conferimento dei materiali di esubero.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 D.P.R. 120/2017: disposizioni generali

Il 7 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore, il D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n.161.

Inoltre, il D.P.R. 120/2017 ha abrogato altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

Di seguito vengono descritti gli aspetti salienti del D.P.R. 13 giugno 2017, n.120.

Il regolamento disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riferimento:

- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni (<6.000 mc), grandi dimensioni (>6.000 mc) e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetti di bonifica.

All'Art.2 sono riportate alcune importanti definizioni, tra cui quella di "terre e rocce da scavo", definite come il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera [...]. e terre e rocce da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Sono quindi presenti le diverse definizioni di sito, ossia:

- "sito": area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
- "sito di produzione": il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
- "sito di destinazione": il sito, come indicato dal Piano di Utilizzo [...], in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono utilizzate;
- "sito di deposito intermedio": il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale [...].

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.7 DI 92
--	---	-------------------

L'Art. 4 definisce i criteri a cui devono rispondere le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti, ossia:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo [...] e si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 1. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressi previsti [...], per la modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'Allegato 10.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. del 5 febbraio 1998.

Nell'Art.5 viene definito il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo, che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06;
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel Piano di Utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;

Con l'Art.6 è previsto che in tutte le fasi successive all'uscita delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti dal sito di produzione, il trasporto di esse sia accompagnato da una specifica documentazione indicata nell'Allegato 7, che deve essere predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario.

L'Art. 7 prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al Piano di Utilizzo è attestato mediante la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.), utilizzando il modello di

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.8 DI 92
--	--	--

documentazione mostrato nell'Allegato 8. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore.

Nell'Art. 9 viene definito l'iter di approvazione (e i relativi tempi) a cui deve essere sottoposto il Piano di Utilizzo (i cui contenuti sono poi specificati in dettaglio nell'Allegato 5).

Una delle novità più importanti risiede nel fatto che il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso (alla scadenza del quale il materiale di scavo dovrà essere gestito come un rifiuto), con la possibilità di presentare, entro 30 giorni, integrazioni alla documentazione. Decorso 3 mesi dalla presentazione del piano di utilizzo, il proponente avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo.

Nell'Art. 23 è recata la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti. Viene definito in particolare che per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 170504 o 170503* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06 si effettua nel rispetto delle relative norme tecniche [...]. Tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, devono essere riportate le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.

Nell'Art.24 sono recate le modalità riguardo l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti. In particolare, nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, è effettuata, in via preliminare e in funzione dello studio di impatto ambientale (SIA), un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga la descrizione delle opere da realizzare, un inquadramento ambientale del sito e, tra le altre, una proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo.

Nell'Allegato 1 si specifica che la caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo, che deve essere svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, deve accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera. Inoltre, se le metodologie di scavo previste sono tali non determinare rischi di contaminazione per l'ambiente, non è necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Nell'Allegato 2 sono descritte le procedure di campionamento in fase di progettazione, in merito alla densità dei punti di indagine (scavi esplorativi o sondaggi a carotaggio) e alla profondità dei campioni, in funzione della tipologia di opere da realizzare e della profondità degli scavi previsti (scavi in galleria o scavi superficiali). Per i materiali di riporto la caratterizzazione ambientale deve prevedere, oltre alla caratterizzazione di ogni porzione di suolo interessata dai riporti, anche la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

Nell'Allegato 3 vengono specificate le operazioni che costituiscono un trattamento di "normale pratica industriale", vale a dire quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.9 DI 92
--	---	-------------------

essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale, sono:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi usati per le operazioni di scavo.

Nell'Allegato 4 vengono descritte le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali delle terre e rocce da scavo. Si precisa che i campioni di terreno devono essere privi della frazione > 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere condotte sull'aliquota di granulometria < 2 mm. Il set di parametri analitici minimale (cfr. Tabella 4.1) da ricercare è costituito da metalli pesanti (As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr tot., Cr VI), amianto, idrocarburi C>12; BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera [...].

Nel Piano di Utilizzo (cfr. Allegato 5) si deve dimostrare chiaramente che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

3.2 Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (S.N.P.A.), con la delibera n.54/2019 definisce le Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Le terre e rocce da scavo sono rifiuti per definizione, disciplinati dalla Parte IV del D. Lgs. n.152/06, con due eccezioni:

- esclusione dal regime dei rifiuti (art. 185, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e Art.24 del
- D.P.R. 120/2017);
- regime derogatorio dei sottoprodotti (art. 184-bis D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017).

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.10 DI 92
--	---	--------------------

L'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, così come disciplinata dall'Art.24 (Titolo IV) del D.P.R. 120/2017, ricorre se viene accertata la conformità ai requisiti dell'Art. 185 del D. Lgs. 152/06, comma 1 lettera c): il "suolo non contaminato è altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

Il regime di sottoprodotto viene definito nell'Art.4 (Titolo II) del D.P.R. 120/2017. I requisiti generali, necessari a qualificare e gestire le terre da scavo come sottoprodotti, sono garantiti se viene accertato e dimostrato che il contenuto delle sostanze inquinanti, ivi presenti, non supera le Concentrazioni Soglia di Contaminazione per i suoli e sottosuoli (CSC di cui al D. Lgs. 152/2006, Parte IV, All. 5, colonna A o B).

La definizione di "sito" prevista dal D.P.R. 120/2017 risulta sostanzialmente conforme a quella contenuta nel comma 1 art. 240 del D. Lgs. n.152/06. Per meglio identificare le caratteristiche del sito di produzione è utile considerare il "sito" come l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. All'interno del sito così definito si identificano perciò una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione per cui il terreno sia "riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato [...]" (Art.24, Titolo IV).

Nel caso in cui il riutilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura in progetto, nella gestione delle terre e rocce da scavo, in conformità al D.P.R. 120/2017 e in particolare alle linee guida S.N.P.A. appena citate, possono delinearsi due tipologie di scenari differenti:

- trasporto delle terre e rocce da scavo esclusivamente all'interno dell'area di cantiere senza impiegare la pubblica viabilità (sito di destinazione formalmente coincidente con il sito di produzione): in tal caso si attua l'esclusione dal regime dei rifiuti (art. 185, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e Art.24 del D.P.R. 120/2017);
- trasporto delle terre e rocce da scavo all'esterno dell'area di cantiere s.s. mediante l'impiego della pubblica viabilità (sito di destinazione formalmente non coincidente con il sito di produzione): in tal caso si attuerà il regime derogatorio di sottoprodotti (art. 184- bis D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017).

In caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in altro sito ovvero al di fuori dell'ambito di realizzazione dell'infrastruttura in progetto, con trasporto delle terre e rocce da scavo dal sito di produzione al sito di destinazione (nella fattispecie corrispondente ad un'ex-cava da sottoporre a recupero ambientale) con l'impiego della pubblica viabilità, in conformità al D.P.R. 120/2017 si attuerà il regime derogatorio di sottoprodotti (art. 184- bis D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017).

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nel presente paragrafo viene descritto il tracciato di progetto evidenziando le opere previste lungo il suo sviluppo, la posizione dei cantieri previsti e definendo le principali opere realizzate da ogni singolo cantiere.

L'attuale svincolo è ubicato alla progressiva 30+000 dell'ex autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, oggi A2 Autostrada del Mediterraneo, con innesto sulla Strada Provinciale n. 30.

Il contesto infrastrutturale esistente in corrispondenza dello svincolo esistente è costituito dalle rampe dello svincolo di Eboli sull'Autostrada A2 al km 30+000, dalla Strada Provinciale n.° 30 (SP 30) e dalla Strada Provinciale n.° 195 (SP 195), tutte oggetto di adeguamento come illustrato nella figura seguente. Il tracciato si sviluppa interamente nel territorio della provincia di Salerno ed interessa il comune di Eboli.



Figura 2 – Ambito territoriale e contesto infrastrutturale esistente

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.12 DI 92
--	---	--------------------

4.1 Progetto stradale

Dal raffronto fra la situazione attuale e l'ipotesi di modifica, risulta che nello svincolo oggi esistente i traffici da e per l'autostrada vengono concentrati in un'unica intersezione, mentre lo studio, sviluppato nel progetto, cerca di distribuire i flussi su due rotatorie di nuova realizzazione e contiene anche un By-Pass per alleggerire il carico sull'asta principale di recapito (SP30). L'intervento si configura come un adeguamento dello svincolo esistente pertanto in larga parte sfrutta le attuali rampe dell'autostrada SA-RC.

L'intervento di modifica prevede di recuperare ad uso by-pass SP 30 (via S. Vito martire) – SP195 (Via G. Fortunato) il sottovia autostradale esistente e di realizzare un nuovo sottovia per consentire a questo ramo di By-Pass di attraversare in sottovia la rampa di uscita dalla corsia Sud dell'autostrada (Rampa 02) opportunamente deviata e modificata. Il by-pass permette di alleggerire i flussi sulla SP 30 e di collegare più agevolmente alla carreggiata nord autostradale i traffici industriali di via G. Fortunato (SP 195). In quest'ambito è stata attentamente studiata la posizione del nuovo sottovia, e la relativa cantierizzazione dei lavori allo scopo di minimizzare il disturbo al traffico autostradale e limitare le chiusure.

In particolare nel progetto si prevede di:

- Consentire, attraverso l'inserimento della nuova rotatoria R1 sulla via S. Vito Martire (SP 30) e l'eliminazione del cappio, l'uscita e l'entrata diretta sulla carreggiata autostradale Nord.
- Consentire, attraverso la nuova rotatoria R2 sulla stessa SP 30, l'uscita e l'entrata diretta sulla carreggiata autostradale Sud come già fatto per la nord.
- Realizzare un By-Pass fra la SP 30 (rotatoria R1) e l'area industriale servita dalla via G. Fortunato attuale, inserendo la nuova rotatoria R4 e utilizzando il sottovia autostradale esistente.

Lo schema funzionale di modifica adottato per lo svincolo, che permette comunque di conservare la totalità delle manovre e di velocizzare alcuni flussi di traffico, è composto da una rampa bidirezionale, due rampe monodirezionali, un ramo di collegamento e quattro rotatorie (di cui una opzionale) che consente la connessione con la viabilità esistente.

La descrizione tecnico analitica del relativo progetto stradale è contenuta nella specifica relazione, in questa sede si precisa che l'intervento di modifica prevede di recuperare ad uso by-pass SP 30 (via S. Vito martire) – SP195 (Via G. Fortunato) il sottovia autostradale esistente e di realizzare un nuovo sottovia per consentire a questo ramo di By-Pass di sotto attraversare la rampa di uscita dalla corsia Sud dell'autostrada opportunamente deviata e modificata. Il by-pass permette di alleggerire i flussi sulla SP 30 e di collegare più agevolmente alla carreggiata nord autostradale i traffici industriali dalla via G. Fortunato. In quest'ambito è stata attentamente studiata la posizione

del nuovo sottovia, e la relativa cantierizzazione allo scopo di minimizzare il disturbo al traffico autostradale e limitare le chiusure. In particolare l'opera è realizzata con "metodo Milano" a partire da palificate D 1200 e solettone di copertura.

4.2 Opere d'arte

Le opere minori presenti lungo il tracciato sono: sottovia scatolare, tombino scatolare e muri di sostegno.

Sottovia scatolare

Dal punto di vista strutturale la sezione del Sottovia presenta:

- sul lato sinistro una doppia fila di pali in c.a. $\Phi 1200$ di 20m disposti a quinconce con interasse di 1,30m sormontati da un cordolo di coronamento in c.a. di 2,0m di altezza;
- sul lato destro una doppia fila di pali in c.a. $\Phi 1200$ di 15m disposti anch'essi a quinconce con interasse di 1,30m e sormontati da un cordolo di coronamento in c.a. di 7,0m di altezza;
- un solettone di copertura in c.a. di spessore pari a 1.30m e lunghezza di 23m;
- un solettone di fondo scavo in c.a. di spessore pari a 1.0m e lunghezza di 23m che funge da puntone;
- una fodera di rivestimento in c.a. di spessore pari a 50 cm.

Si riporta lo stralcio planimetrico.




Figura 3 – Stralcio planimetrico sottovia

Tombino scatolare

Il tombino, ubicato in corrispondenza della Rotatoria 1, è costituito da uno scatolare in c.a. caratterizzato da una sezione trasversale avente come dimensioni interne 3.00x1.00 m ed uno

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.14 DI 92
--	---	--------------------

Il tombino, ubicato in corrispondenza della Rotatoria 1, è costituito da uno scatolare in c.a. caratterizzato da una sezione trasversale avente come dimensioni interne 3.00x1.00 m ed uno sviluppo in lunghezza di circa 26.00 m. Esso attraversa l'asse principale con angolo di 90° circa. Gli spessori del traverso e della fondazione sono pari a 30 cm; i piedritti hanno uno spessore di 30 cm. La sovrastante copertura di terreno è alta circa 0.85 m.

5. FASI ESECUTIVE

L'intervento in progetto si configura come un modesto adeguamento dello svincolo esistente ed una risistemazione della viabilità locale ad esso afferente. Le aree interessate sono quelle delle rampe dello svincolo attuale e di alcuni tronchi viari urbani, mentre l'asse autostradale vero e proprio è toccato in modo marginale. Non sono previste opere d'arte di particolare impegno e rilievo.

Il progetto di cantierizzazione non prevede l'interruzione dell'esercizio perché l'attuale svincolo risulta determinante per la funzione di servizio all'area ebolitana.

L'attuale accesso alla sede autostradale tuttavia risulta piuttosto congestionato e connesso a una viabilità ordinaria con innesti a T, anche essa oltremodo caricata con volumi di traffico considerevoli per le funzioni di collegamento ad essa assegnate. La realizzazione dei lavori quindi non può prevedere l'interruzione dell'esercizio, per cui dovrà sempre essere garantito l'esercizio delle quattro manovre in entrata e in uscita dalla sede autostradale.



Figura 4 – Attuale configurazione dello svincolo

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.16 DI 92
--	--	---

Tali presupposti sono stati posti alla base della fasizzazione dei lavori che si articolano in quattro fasi, di cui la terza a sua volta in ulteriori quattro sottofasi.

Anche l'ubicazione dei cantieri, per la difficoltà di movimentazione, dovuta proprio all'interferenza con l'esercizio autostradale, è organizzata in cantiere principale e in sottocantieri per garantire la sicurezza del traffico e la sicurezza delle fasi di lavorazione.

Al riguardo si precisa che l'area interclusa tra la Rampa R3 dello svincolo e la S.P. n.30 Eboli mare, parzialmente utilizzata anche per la costruzione di un fabbricato per la Polizia Stradale, era stata già adibita a cantiere in occasione dei precedenti lavori sullo svincolo, a valle della realizzazione della terza corsia dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Quest'area, verrà utilizzata inizialmente, finché non si realizzeranno la rampa R1 e l'asse V1 (asse by-pass).

In seguito saranno disponibili l'area interclusa tra le suddette opere (rampa R1 e asse V1) a questo punto accessibile e, in aggiunta, anche l'area interclusa tra le rampe R2 e R3, l'asse V1 e l'autostrada A3 qualora necessaria.

Confrontando l'esercizio attuale con il complesso delle lavorazioni da eseguire è del tutto evidente che è opportuno mettere in sicurezza di traffico e rendere fluidi i movimenti sulla SP 30, che risulta essere l'asse più caricato della viabilità ordinaria per le sue funzioni di collegamento verso la piana e il mare.

5.1 Fase 1

Supposto quanto descritto al precedente paragrafo i lavori di realizzazione dell'opera prevedono di eseguire in prima fase la realizzazione della rotatoria R1 mediante l'adeguamento del sottopasso ferroviario e dei rami di innesto della rotatoria con la rampa R1 in uscita dalla sede autostradale direzione nord, seguono altri rami minori di regolarizzazione su viabilità minori come da schema seguente.




Figura 5 – Opere previste in prima fase

5.2 Fase 2

La fase esecutiva 2, come detto in precedenza, deve svilupparsi in quattro momenti diversi, in quanto interferisce con le altre due manovre in entrata e in uscita dalla sede dell'autostrada.




Figura 6 – Successione delle opere previste in seconda fase

5.2.1 Fase 2.1

La prima lavorazione di questa fase interesserà la sede della SP 30 con la esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria R2 e della rettifica della rampa R3.

A questo punto dei lavori risulta adeguato l'intero tratto interessato della SP 30, compreso il collegamento alla zona industriale, è così certamente reso più fluido il traffico su questa arteria.

Si procede con poi con i lavori di realizzazione della rampa R2, cominciando dalla esecuzione dell'opera di sottopasso. L'esercizio sulla dismessa rampa di immissione direzione sud è stato interrotto, quindi si può procedere con le previste lavorazioni.

Con la predisposizione dei cantieri, di cui si argomenta nei paragrafi successivi, si procede alla esecuzione delle opere di fondazione delle spalle del sottopasso rampa R2, in sicurezza e senza interferire con l'esercizio autostradale. A seguire la realizzazione del sottopasso si procede con la formazione del rilevato sud.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.19 DI 92
--	---	--------------------

5.2.2 Fase 2.2

La fase 2.2 si è resa necessaria per la esecuzione del solo rilevato nord della rampa R2 perché necessita di fasi alterne di esecuzione per lo scambio di sede del traffico in uscita direzione sud.

Infatti, mentre è in corso la realizzazione del sottopasso e del rilevato sud, il traffico in uscita direzione sud si trova ancora sulla sede attuale.

Sempre nella fase precedente si è realizzato il rilevato in sinistra della nuova sede, mettendo in sicurezza con new jersey l'esercizio anche mediante restrizione di sede, solo ora è possibile far transitare il traffico sulla nuova sede e dismettere la rampa attuale.

5.2.3 Fase 2.3

La fase esecutiva 2.3 rappresenta il completamento della fase 2.2. A questo punto delle lavorazioni l'esercizio del traffico sulla sede autostradale è disposto nella nuova configurazione che prevede la separazione dei flussi:

- Carreggiata nord con uscita e ingresso da rotatoria R1;
- Carreggiata sud con uscita e ingresso da rotatoria R2;
- mentre l'esercizio sulla SP30 è regolato dalle rotatorie di confluenza.

Rimane da eseguire la viabilità prevista in progetto per il traffico pesante diretto all'area industriale.

Per questa fase quindi si prevede:

- Lo scavo del rilevato in disuso;
- La realizzazione di una parte di rotatoria, quella fuori sede;
- I rami di innesto alla viabilità esistente;
- Il ramo di immissione al sottopasso già realizzato.

5.2.4 Fase 2.4

La fase esecutiva 2.4 raffigura il collegamento tra la rotatoria R1 e la rotatoria R4 utilizzando la viabilità attuale e parte della viabilità dismessa dell'autostrada.

Questo collegamento è funzionale all'area industriale perché indirizza il traffico dei mezzi pesanti direttamente alla destinazione senza impegnare la sede della SP30 e quindi senza conflitti con il traffico in entrata e in uscita dalla sede autostradale.

5.3 Fase 3

La fase n 3 prevede il completamento delle opere accessorie quali segnaletica e opere a verde.

5.4 Fase 4

La fase esecutiva 4 riguarda la realizzazione della stazione della Polizia Stradale ed il deposito Anas previo smantellamento del cantiere principale e riorganizzazione dell'intera area.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.20 DI 92
--	---	--------------------

La costruzione degli edifici è prevista una volta completati tutti i lavori stradali di adeguamento dello svincolo.

Ai fini di un'ottimale definizione delle fasi e in funzione delle opere da realizzare si è provveduto a suddividere l'intera opera in 3 aree di lavoro, con i seguenti criteri:

- funzionalità e congruenza nei confronti delle fasi;
- omogeneità di lavorazioni;
- coerenza con le ipotesi di viabilità di cantiere.

La cantierizzazione delle opere di progetto è stata dettagliata mediante la definizione delle aree di cantiere in precedenza descritte. In via generale, i presupposti che devono essere tenuti in considerazione per la definizione del cantiere sono i seguenti:

- il cantiere deve essere facilmente accessibile ai mezzi di trasporto in modo da consentire l'approvvigionamento di materie prime e dei manufatti;
- l'area del cantiere deve essere stabile dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico, indenne da rischi di inondazione e frane;
- l'area di cantiere, per ridurre il traffico operativo e i tempi di realizzazione delle opere, devono essere per quanto possibile installate in siti baricentrici rispetto all'area interessata dai lavori.

Pertanto oltre alle considerazioni di carattere generale sopra riportate la localizzazione dei cantieri, nel caso in oggetto si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche dell'opera e del territorio ad essa adiacente per cui:

- non si riscontrano zone di particolare pregio dal punto di vista ambientale che possano essere interferite durante i lavori, tranne l'area del vecchio mulino, non direttamente interessata dall'intervento;
- le aree di lavoro sono facilmente raggiungibili tramite la viabilità locale esistente;
- Tutte le altre aree individuate negli elaborati indicano sia i cantieri d'opera, ovvero le aree di sedime delle opere all'interno delle quali saranno previste le lavorazioni e lo stoccaggio delle terre, sia i cantieri di servizio lontani dalle opere.

Di seguito si riporta la planimetria d'insieme dei cantieri.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.23 DI 92
--	---	--------------------

5.5 Preparazione delle aree

La preparazione dell'area di cantiere logistico prevederà le seguenti attività:

- scotico del terreno vegetale con relativa rimozione e accatastamento o sui bordi dell'area per creare una barriera visiva e/o antirumore o stoccaggio in siti idonei a ciò destinati (il terreno scotico dovrà essere conservato secondo modalità agronomiche specifiche);
- formazioni di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico (questa fase può anche comportare attività di scavo, sbancamento, riporto, rimodellazione);
- delimitazione dell'area con idonea recinzione e cancelli di ingresso;
- predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
- realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (energia elettrica, rete di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile e industriale, fognature, telefoni, gas, ecc.) e dei relativi impianti;
- costruzione dei basamenti di impianti e fabbricati;
- montaggio di elementi prefabbricati e degli impianti.

Al termine dei lavori, i prefabbricati e le installazioni saranno rimossi e si procederà al ripristino dei siti. La sistemazione degli stessi sarà concordata con gli aventi diritto e con gli enti interessati e comunque in assenza di richieste specifiche si provvederà al ripristino, per quanto possibile, come nello stato ante operam.

Per la realizzazione dell'opera, data la difficoltà di movimentazione, dovuta proprio all'interferenza con l'esercizio autostradale, si prevede di organizzare i lavori con gestione da un cantiere principale e da sottocantieri per garantire la sicurezza del traffico e la sicurezza delle fasi di lavorazione.

Lo schema dei cantieri per fase è così previsto:




Figura 8 – Schema delle aree di cantiere in funzione delle fasi di lavorazioni

Il cantiere principale CA01 è subito individuato lungo la SP 30 nell'area interclusa tra la rampa di immissione direzione sud e la strada provinciale perché è l'area immediatamente disponibile e più servita dalla reti urbanistiche dei sottoservizi, quindi rimarrà confermato per l'intera realizzazione dell'opera.

Nella fase esecutiva 2.1 per poter procedere alla realizzazione dell'opera di sottopasso è necessario disporre di un'area di servizio, CA02, per movimentare mezzi e forniture; l'unica via di accesso -ci troviamo in una zona della sede autostradale interclusa- è rappresentata dalla dismessa rampa ingresso direzione nord, accessibile però solo dalla realizzata rotatoria R1. Tale scelta rappresenta una ottimale soluzione in quanto i movimenti mezzi d'opera non interferiscono con nessuna tipologia di traffico in esercizio.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.25 DI 92
--	---	--------------------

Data le modeste dimensioni dell'area CA02 sarà necessario utilizzare altra area CA03 come supporto per la movimentazione terre per la formazione di rilevati e la dismissione di rilevati esistenti, questa trova luogo nell'area interclusa della rampa dismessa direzione nord.

5.6 Cantiere principale - CA01

Il cantiere CA01 funge da cantiere base con alcuni apprestamenti operativi e contiene diversi baraccamenti ad uso delle maestranze. Il CA01 è ubicato nell'area interclusa tra la rampa di immissione direzione sud e la strada provinciale per una superficie pianeggiante di 8420 m² e risulta essere area libera non caratterizzata da alcun utilizzo e priva di abitazioni internamente al perimetro del cantiere. L'accesso al cantiere avviene tramite la SP30 e dalla stessa autostrada una volta raggiunto la SP30. Il collegamento ai siti di deposito/discarica è assicurato tramite la rete della viabilità locale e autostrada.

L'area del cantiere CA01 risulta essere oggetto di norme di tutela, NON di vincolo paesaggistico, evidenziate nell'elaborato del PRG comune di Eboli elaborato *Tavola 13qc_4 VINCOLI scala 1:5000*.

Si tratta di tutela per rispetto di fossi di guardia e canali che nell'area di progetto risultano intubati e con riferimento alla specifica area di cantiere (aree intercluse dalle rampe) sono del tutto assenti (cfr. *tavola T00IA03AMBCO01- Corografia dei bacini e del reticolo idrografico*).

Le aree di cantiere sono esenti da vincoli D.Lgs 42/2004.

Le aree all'interno del Cantiere principale sono suddivise per zone omogenee per impiantistica o tipo di attività e che possono riassumersi come di seguito descritto:

- una zona per la movimentazione e lo stoccaggio di materiali in magazzini o aree all'aperto;
- una zona per riparazione (officina) e manutenzione di macchinario e mezzi di cantiere;
- una zona uffici di appoggio;
- una zona spogliatoi e servizi igienici;
- zone di parcheggio degli automezzi e dei mezzi d'opera;
- una zona per il trattamento delle acque di piazzale
- una zona per il laboratorio delle prove sui materiali;
- aree di manovra e operatività.

Il fabbisogno di acqua industriale e la potenza elettrica impegnata sono funzione delle dimensioni e caratteristiche delle opere e l'approvvigionamento è previsto dalla rete urbana, previa autorizzazione con cabina autonoma.

Le principali strutture ed installazioni sono indicate di seguito.

Deposito materiali

Locali di dimensioni adeguate allo stoccaggio materiali di consumo e ricambi vari per le macchine operanti nel cantiere.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.26 DI 92
--	---	--------------------

Uffici

Monoblocchi verniciati, dotati di servizi igienici. Sono il punto operativo del capo cantiere, e di assistenti e topografi.

Spogliatoi e servizi igienici

Monoblocchi verniciati completi di docce e servizi igienici. Arredati con armadietti e panche per gli addetti al cantiere.

Vasca per il lavaggio degli automezzi

Fosse con acqua poste in uscita dal cantiere con direzione verso la viabilità pubblica, dentro le quali transiteranno i mezzi in uscita dai cantieri, ripulendo così le gomme da residui polverosi o fango eventualmente depositato.

Gruppi elettrogeni

Per la produzione di energia elettrica per le necessità di cantiere

Carriponte e/o gru

Al servizio delle aree di stoccaggio dei materiali.

Impianto per il trattamento delle acque

Vengono trattate le acque di cantiere e le acque fangose provenienti dalle lavorazioni, nonché le acque di scolo e dilavamento dei piazzali, per poterle poi scaricare entro i limiti di legge nel reticolo di recapito urbano.

Dispositivi per stoccaggi vari

Vasche e/o contenitori per materiali di scarto come oli usati, filtri e stracci imbevuti di oli e grassi minerali.

5.7 Cantieri secondari - CA02 E CA03

In appoggio al cantiere principale sono state previste altre due aree, di limitate dimensioni, attivabili nelle fasi successive delle lavorazioni (poiché l'accesso è possibile solo dalle rampe allorquando siano state sgravate dall'esercizio autostradale).

L'area di cantiere CA02, ubicata nella sede autostradale interclusa tra rampa di ingresso direzione sud (rampa 3) e ramo di by-pass, è destinata al cantiere d'opera per la realizzazione del sottopasso necessario per il collegamento della rotatoria R01 alla rotatoria R04 ed occupa una superficie pari a 1432 m².

L'area di cantiere CA03, di superficie pari a 2136 m², è ubicata nell'area interclusa della rampa dismessa direzione nord ed è destinata al supporto per la movimentazione terre per la formazione di rilevati e la dismissione di rilevati esistenti.

I cantieri secondari, come l'area del cantiere CA01, sono oggetto di norme di tutela, NON di vincolo paesaggistico, evidenziate nell'elaborato del PRG comune di Eboli elaborato *Tavola 13qc_4 VINCOLI scala 1:5000*.

Si tratta di tutela per rispetto di fossi di guardia e canali che nell'area di progetto risultano intubati e con riferimento alle specifiche aree di cantiere (aree intercluse dalle rampe) sono del tutto assenti (*cf. tavola T00IA03AMBCO01- Corografia dei bacini e del reticolo idrografico*).

Le aree di cantiere sono esenti da vincoli D.Lgs 42/2004.




Figura 10 – Cantieri secondari

6. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Eboli, che è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno prot.n.16533 del 30.04.2003 e pubblicato sul Burc n.22 del 19.5.2003; è costituito dalla "Relazione", dalle "Norme Tecniche di Attuazione".

Le opere ricadono principalmente in area destinata ad attrezzature di trasformazione e solo marginalmente in aree di completamento come si evince dallo stralcio del PRG Comune di Eboli.




Figura 11 – Stralcio strumenti urbanistici Comune di Eboli


7. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Il territorio comunale di Eboli ricade nella parte centro settentrionale della pianura alluvionale del Fiume Sele, estendendosi dalle zone pedemontane del Monte Raione a nord-est e dalla fascia collinare delle Colline di Eboli a nord-ovest, verso la piana terrazzata e l'alveo del F. Sele.

Dal punto di vista geologico, è caratterizzato dalla presenza di diverse unità litostratigrafiche, con un assetto strutturale molto complesso. La pianura alluvionale in esame occupa un'area di cerniera tra la catena Sud-Appenninica ed il Bacino Tirrenico, il cui assetto strutturale si è determinato in seguito all'evoluzione geodinamica del sistema Bacino di Retroarco-Catena Appenninica-Sistema di Avanfossa, durante il Neogene Superiore – Quaternario. La migrazione del sistema verso est, iniziata a partire dal Cretaceo superiore in seguito al processo di convergenza tra i paleo-margini africano ed europeo, determina un accorciamento dell'originario sistema paleogeografico. In conseguenza di tale raccorciamento i domini paleogeografici vengono deformati ed inclusi nel prisma di accezione generando una complessa struttura a pieghe e sovrascorrimenti che risulta successivamente smembrata da faglie plio-quadernarie ad alto angolo con diverse orientazioni e cinematiche.

L'Appennino meridionale rappresenta un segmento della catena appenninica che si estende dalla Campania fino alla Calabria settentrionale. La porzione tirrenica dell'Appennino campano lucano è caratterizzata dalla presenza di ampie zone depresse (Piana di Garigliano, Piana Campana, Piana del Sele) legate geneticamente all'evoluzione del dominio estensionale tirrenico (DOGLIONI et alii, 1990; CINQUE et alii, 1993; CAIAZZO et alii, 2006). A questa sono associate sia la genesi di faglie normali con andamento antiappenninico che la riattivazione, con movimento trascorrente, di faglie preesistenti, caratterizzate da andamento NO-SE.

Dal punto di vista strutturale la Piana del Sele corrisponde alla parte continentale di una depressione (graben peri-tirrenico), rappresentando un'ampia morfo-struttura negativa e subsidente di età plio-quadernaria, che si prolunga all'interno del Golfo di Salerno, circondata a monte da unità terrigene terziarie e da unità carbonatiche mesozoiche. In Figura 12 – si può osservare che a nord, la piana è delimitata dagli alti strutturali dei Monti Lattari e dei Monti Picentini e a sud-est dai rilievi compresi tra i Monti Alburni ed il Cilento.



Legenda

- 1) Scarpata occidentale dell'avanfossa apula.
- 2) Limite orientale della catena.
- 3) Limite ipotetico tra zona assiale e zona esterna della catena.
- 4) Limite ipotetico tra zona assiale e zona interna della catena.
- 5) -6) Principali scarpate di faglia.
- 7) Bacini intramontani.

Figura 12 –Schema morfostrutturale dell'Appennino meridionale (modificato da CINQUE et alii, 1993)

Mentre la porzione occidentale di questa morfostruttura è rimasta sostanzialmente sommersa a partire dalla sua individuazione nel Miocene superiore, la porzione orientale è caratterizzata da emersione e conseguente erosione che perdura fino al Pliocene medio e che porta alla formazione di una estesa paleo-superficie riconoscibile sui rilievi circostanti. Con il successivo sollevamento e smembramento della paleo-superficie la porzione orientale del graben diviene sede di accumulo dei Conglomerati di Eboli, derivante essenzialmente dall'erosione dei circostanti rilievi carbonatici. Ulteriori movimenti tettonici provocano il sollevamento e la deformazione dei Conglomerati di Eboli e l'individuazione dell'attuale piana. (BRANCACCIO et alii, 1987). Questi ultimi mostrano le fasi dislocative, con formazione di versanti di faglia che bordano la piana.

La fascia esterna della piana è invece colmata da sedimenti fluviali e marini del Pleistocene medio- superiore ed Olocene, soggetti a sollevamento nel Pleistocene superiore, secondo CINQUE et al. (1988), in considerazione delle quote relativamente elevate alle quali si rinvengono i coevi depositi litorali.

Nel settore della catena sud-appenninica in cui ricade il territorio del Comune di Eboli, è possibile quindi distinguere un substrato pre-quadernario, costituito da unità tettoniche derivanti dalla deformazione di domini paleogeografici differenti (di piattaforma carbonatica e di bacino pelagico), su cui si depongono unità silico-clastiche plio-quadernarie. Le prime sono rappresentate, dalla più alta geometricamente, da successioni riferibili alla Unità tettonica sicilide e dalla Unità tettonica dei M. ti Lattari – M. ti Picentini. Le seconde da successioni riferibili ai supersintemi di Eboli e di Battipaglia-Persano, ed ai sintemi di Gromola e Campolongo.

Da un punto di vista strutturale si possono quindi distinguere le seguenti unità:

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.32 DI 92
--	---	--------------------

Unità tettonica sicilide: Questa unità, che rappresenta l'elemento strutturale geometricamente più elevato, è costituita da depositi prevalentemente emipelagici con intercalazioni torbiditiche. Vi appartengono successioni riferibili al Gruppo delle Argille Variegate;

Unità tettonica dei Monti Lattari – Monti Piacentini: Questa unità è rappresentata da successioni di piattaforma. L'età è compresa tra il Triassico ed il Cretaceo;

Supersistema Eboli (Conglomerati Eboli): I sedimenti di questo Supersistema rappresentano i depositi dell'antica piana alluvionale del Fiume Sele (CINQUE et alii, 1988, RUSSO, 1990). Sono rappresentati da facies ghiaiose prevalentemente di genesi alluvionale e detritica e sono presenti, a quote variabili, lungo tutta la fascia pedemontana e collinare dei M.onti Piacentini. Lo spessore è di alcune centinaia di metri, con caratteristiche litologiche variabili da punto a punto (da brecce ben cementate, anche da concrezioni travertinose e spesso carsificate a ghiaie piuttosto sciolte con elevata matrice sabbiosa), intervallati a più altezze stratigrafiche da lenti di argille, sabbie e paleosuoli. Tali depositi sono dislocati dalla tettonica con sollevamenti di alcune centinaia di metri lungo i margini della Piana e ribassamenti "a gradinata" verso il suo centro. L'età è riferibile al Pleistocene inferiore;

Supersistema Battipaglia-Persano: Comprende depositi di ambiente fluviale, lacustre, eolico, transizionale e marino-costiero ed è formato da ghiaie sabbiose, sabbie e peliti, da limi e sabbie limose, da sabbie e ghiaie di spiaggia e dune litorali. Tali depositi sono compresi stratigraficamente tra i conglomerati del Supersistema Eboli alla base e i depositi tirreniani del sistema Gromola al top. L'età è riferibile al Pleistocene medio.

Sistema Gromola: Comprende depositi di ambiente lagunare, eolico, marino e alluvionale rappresentati da argille, argille limose, limi e sabbie, limi torbosi, da sabbie eoliche medie e fini, sabbie di spiaggia sommersa, ghiaie fluviali, e da sabbie limose e limi bruno rossastri costituenti coltri eluvio-colluviali. L'età è riferibile al Pleistocene superiore;

Sistema Campolongo: I depositi di questo sistema costituiscono un prisma di sedimenti trasgressivi e progradazionali depositi sul fronte della piana del Fiume Sele nel corso dell'Olocene. Comprende i cordoni dunari costieri di Laura e Sterpina, rappresentati da sabbie eoliche medie e fini, sabbie ghiaiose, di spiaggia, da argille, argille limose, limi e sabbie limose, argille e limi torbosi. L'età è riferibile all' Olocene.

Alla scala locale l'area in esame (cerchietto rosso in Figura 13 –) ricade principalmente in corrispondenza dei termini appartenenti al Supersistema Battipaglia-Persano (BP_a), costituito da depositi di ambiente fluviale, lacustre, eolico, transizionale e marino-costiero. Tali depositi sono compresi stratigraficamente tra i conglomerati del Supersistema di Eboli (CE), alla base, e i depositi tirreniani del sistema Gromola al tetto.




Figura 13 –Estratto della Carta Geologica D'Italia alla scala 1:50.000 – Foglio-468 Eboli

7.1 CARATTERIZZAZIONE GEOLITOLOGICA

Il tracciato oggetto della seguente progettazione interessa prevalentemente depositi continentali quaternari e i depositi olocenici attuali. Caratterizzano l'area pedemontana dei M. Picentini che affaccia sul settore della piana alluvionale in destra del F. Sele attraversato dai fiumi Tenza e Tusciano

7.1.1 Supersistema di Eboli

Rappresentano i depositi del raccordo con l'antica pianura del Sele e presentano facies ghiaiose prevalentemente di origine fluviale e detritica. Composto da ghiaie da grossolane a medie in corpi lenticolari interdigeriti, da addensate a cementate, con crostoni travertinosi. Conglomerati poco cementati a scarsa matrice fine. Possono essere presenti livelli di origine piroclastica nelle litofacies più fini.

Poggiano in discordanza netta e angolare su un substrato eterogeneo costituito da unità pre-quaternarie deformate. Al tetto sono limitati oltre che dalla superficie topografica anche da una evidente superficie di discordanza angolare frutto della loro dislocazione tettonica del Pleistocene inferiore.

7.1.2 Supersintema Battipaglia-Persano

Nell'area in esame sono presenti alternanze di sabbie e argille limose e in subordine ghiaie, ghiaie sabbiose (con occasionali componenti piroclastiche), attribuibili a depositi di conoide alluvionale. Hanno età riferibile al Pleistocene medio.

7.1.3 Depositi quaternari e attuali

Depositi detritici alluvionali

Composti da ghiaie eterometriche con clasti arrotondati, in abbondante matrice limo sabbiosa, talora prevalente

Depositi di versante detritico colluviali e detritico alluvionali

Ghiaie eterometriche a clasti spigolosi e smussati, in matrice limoso sabbiosa, talora prevalente. Presenza di materiale piroclastico alterato.

Depositi colluviali ed eluviali

Depositi di crinale alterati e di versante rimaneggiati da coperture eluviali costituenti orizzonti regolitici o pedogenetici. A luoghi, presenza di "stone lines". Vengono distinti in base alla litologia prevalente relativamente al substrato in cui insiste. Possono essere costituiti da argille limose o da limi sabbiosi argillosi clinostratificati con clasti allineati

Riporti

Depositi eterogenei ed eterometrici a struttura generalmente disordinata a meno dei rilevati stradali e terrapieni.

7.2 ASSETTO IDROGEOLOGICO

Le caratteristiche idrogeologiche dell'area sono strettamente correlate alla presenza predominante di depositi e substrato che presentano permeabilità piuttosto variabili.

Nella tabella seguente sono indicati i depositi in esame in base alle differenti permeabilità.

Tabella 1 Classi di permeabilità delle diverse unità geologiche presenti nell'area in esame

Permeabilità	Deposit
bassa/impermeabile	Complesso a permeabilità per porosità da bassa a nulla che raggruppa depositi da argille limose su substrato marnoso-argilloso e materiali eterogenei eterometrici antropici.
bassa	Complesso a bassa permeabilità per porosità, costituito da limi sabbiosi argillosi.
media/alta	Complesso comprendente depositi a permeabilità da alta a media per porosità, in cui si alternano sabbie ed argille limose e ghiaie in matrice limo sabbiosa (Sintema di Battipaglia-Persano)
alta	Complesso ad alta permeabilità per porosità costituito da ghiaie da grossolane a medie. (Supersintema di Eboli)

Il deflusso idrico della falda, verso la piana, avviene secondo due direttrici preferenziali, orientate NE-SW, coincidenti con due antichi con di deiezione sepolti del Tusciano e del Sele, che drenano le limitrofe strutture carbonatiche. Quest'ultima rappresenta la sede della falda di base, localizzata nel settore di fondovalle a oltre 100 da p.c.

L'articolazione litologica dell'area porta le acque sotterranee a interdigitarsi e ad occupare gli orizzonti clastici più grossolani. I complessi rapporti stratigrafico-strutturali fra i complessi e le serie a diversa permeabilità descritte in precedenza consentono la formazione di strutture idrogeologiche, che pur non avendo i recapiti nell'area hanno un'importanza a livello regionale. In Figura 14 – è rappresentato lo schema idro-strutturale del comune di Eboli e le aree limitrofe.





Figura 14 –Schema di circolazione idrica sotterranea della falda di base dell'acquifero carbonatico ed Alluvionale (Fonte: Relazione Geologica PUC Eboli)

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.37 DI 92
--	--	---

Il complesso assetto stratigrafico-strutturale si riflette in un acquifero multistrato, con una circolazione idrica sotterranea articolata, in prima approssimazione, in una falda superficiale ed in almeno una falda confinata, profonda.

Localmente la circolazione idrica connessa alla falda profonda si esplica prevalentemente nel supersintema indistinto di Battipaglia-Persano, costituito da alternanze di sabbie a argille limose e in subordine da ghiaie. Questo complesso presenta una continuità idrogeologica con i conglomerati del supersintema Eboli i quali, a loro volta, ricevono locali travasi sotterranei dal massiccio carbonatico dei monti Picentini.

Per quanto riguarda la soggiacenza della falda, nei sondaggi pregressi individuati nell'area in esame non è stata riscontrata la presenza di falda nei primi 30 metri di profondità (Sondaggio S9 PUC). Nonostante questo, considerando le permeabilità dei depositi, in presenza di eventi piovosi intensi e continui, si può verificare una rapida saturazione dei depositi formando falda superficiale temporanea con una soggiacenza di 2-3 m.

8. RISULTATI DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Per la determinazione dello stato di qualità dei terreni e delle acque del sito di produzione dei materiali di scavo, sono stati previsti prelievi di campioni di terreno e di acqua sotterranea in corrispondenza delle verticali di indagine, e dei pozzetti esplorativi.

I certificati ufficiali delle analisi chimiche eseguite sono disponibili nell'elaborato T00GE00GEORE05 - "Report delle indagini chimiche", mentre l'ubicazione delle indagini è riportata nell'elaborato T00GE00GEOPU01 - "Planimetria con ubicazione delle indagini".

Le stratigrafie, le monografie (corredate di stralcio planimetrico) nonché le profondità di prelievo dei campioni sono riportati negli elaborati T00GE00GEORE02-04.



Figura 15 – Planimetria con l'ubicazione di tutte le indagini eseguite

I campioni prelevati sono stati sottoposti alle seguenti analisi:

Campione acqua sotterranea del S2PZ;

- Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi totali (come n-esano), Cromo totale, Cromo VI, BTEX, IPA.:
- caratterizzazione rifiuti liquidi
- aggressività dell'acqua per la definizione delle classi di esposizione

Campioni prelevati nei pozzetti da PZ1 a PZ6 (uno tra 0 e -1.0 m e uno tra -1 e -2 m)

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.39 DI 92
--	---	--------------------

- Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C<12, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA;

Nei pozzetti PZ3 e PZ4 è stata eseguita un'ulteriore caratterizzazione

- analisi chimiche per la caratterizzazione dei rifiuti solidi;
- test di cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186);
- aggressività del terreno per la definizione delle classi di esposizione

Nei pozzetti (PI) della profondità di 1.0 m. Per ogni pozzetto è stato prelevato un campione di terreno tra 0-1 m da piano campagna da sottoporre alle seguenti analisi chimiche:

- Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C<12, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA.

Nei pozzetti PI04, PI07 e PI11, è stata eseguita un'ulteriore caratterizzazione con seguenti analisi:

- analisi chimiche per la caratterizzazione dei rifiuti solidi;
- test di cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186);
- aggressività del terreno per la definizione delle classi di esposizione

8.1 Risultati delle caratterizzazioni dei campioni come terre e rocce da scavo

Le tabelle seguenti sintetizzano i risultati delle analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno.

I risultati evidenziati in rosso indicano concentrazioni leggermente superiori ai valori di soglia della colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, come previsto dal D.P.R. 120/2017, ma comunque abbondantemente inferiori ai limiti della colonna B.

8.2 Risultati sull'ammissibilità in discarica

Codice	21LA02693	21LA02700	21LA02708	21LA02717	21LA02723
Attività	Ammissibilità in discarica	Ammissibilità in discarica	Ammissibilità in discarica	Ammissibilità in discarica	Ammissibilità in discarica
Codice CER	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04
ID CAMPIONE	PI04 C1 (0.00-1.00 m)	PI07 C1 (0.00-1.00 m)	PI11 C1 (0.00-1.00 m)	P23 C1-C2 (0.00-2.00 m)	P24 C1-C2 (0.00-2.00 m)
Conforme	S	S	S	S	S
Residuo a 105°C (%)	80,5	94,1	85,6	77,9	81,1
BTEX (mg/kg)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Olio Minerale (C10-C40) (mg/kg)	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200
Carbonio organico totale (mg/kg)	23088	7573	18923	26328	27645
Conduttività elettrica a 20°C (µs/cm)	161	83	71	73	71
pH (unità di pH)	8,2	8,8	8,4	8,4	8,3
DOC (mg/L)	< 3	3,7	3,3	3,6	4,1
Indice di fenolo (mg/L)	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Cloruri (mg/L)	1,2	1,2	1,5	1,4	1,2
Fluoruri (mg/L)	0,88	< 0,1	< 0,1	0,28	< 0,1
Solfati (mg/L)	2	< 1	< 1	1,4	< 1
Solidi disciolti totali (mg/L)	80,5	41,4	35,5	36,5	35,3
Antimonio (mg/L)	< 0,0001	0,001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Arsenico (mg/L)	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001
Bario (mg/L)	0,009	0,01	0,01	0,005	0,02
Cadmio (mg/L)	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Cromo totale (mg/L)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001
Mercurio (mg/L)	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Molibdeno (mg/L)	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Nichel (mg/L)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Piombo (mg/L)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001
Rame (mg/L)	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Selenio (mg/L)	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Zinco (mg/L)	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01

8.3 Risultati delle prove di Eluato

Codice	21LA02694	21LA02701	21LA02709	21LA02719	21LA02724
Attività	Eluato per Recupero	Eluato per Recupero	Eluato per Recupero	Eluato per Recupero	Eluato per Recupero
Codice CER	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04
ID CAMPIONE	PI04 C1 (0.00-1.00 m)	PI07 C1 (0.00-1.00 m)	PI11 C1 (0.00-1.00 m)	P23 C1-C2 (0.00-2.00 m)	P24 C1-C2 (0.00-2.00 m)
Conforme	S	S	S	S	S
Residuo a 105°C (%)	80,5	94,1	85,6	77,9	81,1
Conduttività elettrica a 20°C (µs/cm)	161	83	71	73	71
pH (unità di pH)	8,2	8,8	8,4	8,4	8,3
Cianuri (µg/L)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
OOD (mg/L)	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Cloruri (mg/L)	1,2	1,2	1,5	1,4	1,2
Fluoruri (mg/L)	0,88	< 0,1	< 0,1	0,28	< 0,1
Nitrati (mg/L)	< 1	< 1	1,03	< 1	1,11
Solfati (mg/L)	2	< 1	< 1	1,4	< 1
Arsenico (µg/L)	1	2	1	1	1
Bario (mg/L)	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Berillio (µg/L)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Cadmio (µg/L)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Cobalto (µg/L)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Cromo totale (µg/L)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Mercurio (µg/L)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Nichel (µg/L)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Piombo (µg/L)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Rame (mg/L)	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Selenio (µg/L)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Vanadio (µg/L)	< 5	11	< 5	< 5	< 5
Zinco (mg/L)	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Amianto (mg/L)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10

8.4 Risultati delle caratterizzazioni dei terreni tal quali come rifiuti

Codice	21LA02692	21LA02702	21LA02710	21LA02720	21LA02725
Attività	Rifiuto solido	Rifiuto solido	Rifiuto solido	Rifiuto solido	Rifiuto solido
Codice CER	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04	17 05 04
ID CAMPIONE	PI04 C1 (0.00-1.00 m)	PI07 C1 (0.00-1.00 m)	PI11 C1 (0.00-1.00 m)	P23 C1-C2 (0.00-2.00 m)	P24 C1-C2 (0.00-2.00 m)
Stato fisico (l)	SOLIDO PULVERULENTO	SOLIDO PULVERULENTO	SOLIDO PULVERULENTO	SOLIDO PULVERULENTO	SOLIDO PULVERULENTO
Odore (l)	terroso	terroso	terroso	terroso	terroso
pH (unità di pH)	8,5	8,9	9	8,7	9
Residuo a 105°C (%)	80,5	94,1	85,6	77,9	81,1
Residuo a 600°C (%)	74,5	86,9	79,5	70,9	73,5
Colore (l)	marrone	marrone	marrone	marrone	marrone
Arsenico (mg/kg)	7	3	5,5	10	8
Cadmio (mg/kg)	1	0,5	0,5	1	1
Cobalto (mg/kg)	7	2,5	5	11,5	8,5
Cromo (mg/kg)	8	3	6	11,5	9
Cromo VI (mg/kg)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Mercurio (mg/kg)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Nichel (mg/kg)	11,5	5	7,5	14	11,5
Piombo (mg/kg)	66	35	45	83	74
Rame (mg/kg)	21	10,5	12	17,5	55
Zinco (mg/kg)	43	18	30	57	43
Idrocarburi leggeri C<12 (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Idrocarburi pesanti C10-C40 (mg/kg)	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200
Benzene (mg/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Etilbenzene (mg/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene (mg/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene (mg/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
(o-m-p) Xilene (mg/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Sommatoria organici aromatici (mg/kg)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Benzo (a) Antracene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Benzo (a) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Benzo (b) Fluorantene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Benzo (e) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Benzo (g,h,i) Perilene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Benzo (j) Fluorantene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Benzo (k) Fluorantene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Crisene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Dibenzo (a,e) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Dibenzo (a,h) Antracene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Dibenzo (a,h) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Dibenzo (a,i) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Dibenzo (a,l) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Indeno (1,2,3,cd) Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Pirene (mg/kg)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Amianto in microscopia ottica (P/A)	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Amianto in FTIR (mg/kg)	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000
Amosite (mg/kg)	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000
Crisotilo (mg/kg)	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000
Crocidolite (mg/kg)	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000

8.5 Risultati della analisi sulle acque di falda

I risultati di seguito riportati sono stati eseguiti su un campione di acqua di falda prelevato dal piezometro installato nel sondaggio S2. I risultati mostrano un ambiente idrico non aggressivo per i calcestruzzi

Parametro	U.M.	Valore	I.M.	Limiti		Metodo	LQ
				min	max		
Arsenico	µg/L	1,0			10	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	0,1
Cadmio	µg/L	< 0,1			5	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	0,1
Cobalto	µg/L	< 10			50	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	10
Cromo totale	µg/L	< 1			50	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	1
Cromo VI	µg/L	< 2			5	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	2
Mercurio	µg/L	< 0,1			1	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	0,1
Nichel	µg/L	6	± 1		20	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	1
Piombo	µg/L	< 1			10	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	1
Rame	µg/L	< 10			1000	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	10
Zinco	µg/L	14	± 1		3000	APHA Standard Methods for the Exam. of Water and Wastewater, ed 23nd 2017 3125B	10
Idrocarburi totali come n-esano	µg/L	89			350	EPA 5021A:2014 + EPA 8015D:2003 + UNI EN ISO 9377-2:2000+Man.ISPRA 123/2015	50

9. TECNOLOGIE DI SCAVO

Gli scavi verranno eseguiti a cielo aperto, perlopiù con escavatore idraulico a benna rovescia, e saranno costituiti da:

- scavi di scotico e gradonatura per la preparazione dei terreni di sottofondo nei tratti di rilevato in progetto;
- scavi di sbancamento delle sezioni stradali in trincea;
- scavi di sbancamento per la realizzazione dei gabbioni e delle sistemazioni idrauliche;
- scavi di sbancamento e a sezione obbligata per lo spostamento o la posa dei sottoservizi;
- I pali di fondazione, trivellati, verranno realizzati mediante l'utilizzo di sonde idrauliche cingolate con aste di perforazione munite di utensile elicoidale (trivella) o di bucket (secchione).

10. OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Nell'Allegato 3 del DPR 120/2017 vengono specificate le operazioni che costituiscono un trattamento di "normale pratica industriale", vale a dire quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Rientrano quindi nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

Si tenga infatti presente la definizione di "terre e rocce da scavo" di cui all' Art. 2, comma c) del DPR 120/2017, ovvero il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D. Lgs. 152/06, per la specifica destinazione d'uso.

Si precisa che sui materiali di scavo non è prevista alcuna operazione di normale pratica industriale.

11. BILANCIO TERRE

Nelle tabelle seguenti vengono espressi nelle diverse colonne i volumi prodotti dagli scavi, i fabbisogni per la realizzazione dei rilevati. Infine vengono riportati i volumi da conferire a dimora finale.

In relazione alle caratteristiche geotecniche dei materiali di scavo è stato previsto il parziale riutilizzo dei materiali di scavo per la formazione dei rilevati stradali.

Per quanto riguarda poi i calcestruzzi si è ipotizzato che la fornitura proviene dall'esterno cantiere.

SCAVI/DEMOLIZIONI						
	Scotico	Bonifica	Scavo	Demolizioni pavimentazioni esistenti spessore medio 50 cm	Demolizione fabbricati e muri	Scavi opere
	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]
Rotatoria R1 e rami	15	288	3898	988	-	377
Rotatoria R2 e rami	585	1852	658	2388	-	1270
Rotatoria R4 e rami	553	829	4145	359+429	-	17
by pass	0	123	9410	1412	447	200
TOTALI	1153	3091	18111	4787	447	1864

FABBISOGNI					
	Vegetale per rivestimento scarpate e rimodellamenti	Rilevati	Conglomerato bituminoso	Misto stabilizzato/cementato per fondazioni pavimentazioni	Rinterri opere
	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]
Rotatoria R1 e rami	260	307	696	949	105
Rotatoria R2 e rami	629	8818	771	1052	81
Rotatoria R4 e rami	596	3290	610	832	8
by pass	215	129	734	1016	34
TOTALI	1700	12544	2812	3849	228

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.50 DI 92
--	---	--------------------

REIMPIEGHI/CONFERIMENTI						
	Scotico	Bonifica	Scavo	Demolizioni pavimentazioni esistenti spessore medio 50 cm	Demolizione fabbricati e muri	Scavi opere
	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	
Reimpieghi	1153	547	12544	0	0	228
Conferimenti	0	2545	5567	4787	447	1636

APPROVVIGIONAMENTI					
	Vegetale per rivestimento scarpate e rimodellamenti	Rilevati	Conglomerato bituminoso	Misto stabilizzato/cementato per fondazioni pavimentazioni	Rinterri opere
	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	
Approvvigionamenti	0	0	2812	3849	0

In sintesi:

- Lo scotico viene interamente riutilizzato per il rivestimento delle scarpate e per rimodellamenti locali;
- Lo scavo da bonifica, al netto dei 547 mc di reimpiego, viene conferito a deposito;
- Gli scavi delle opere, al netto dei 228 mc di reimpiego, sono conferiti a deposito.

Nell'ambito degli scavi non è prevista la formazione di inerti da utilizzare per il confezionamento dei cls. Sono conferiti a discarica tutti i materiali di demolizione.

In definitiva è previsto:

- l'approvvigionamento di materiale per la formazione di stabilizzato per mc 3.849 e conglomerato bituminoso per mc 2812;
- il conferimento a deposito di 9748 mc di materiale di esubero proveniente dagli scavi in regime di sottoprodotto secondo le modalità previste dal DPR 120/17.
- Il conferimento a discarica di 5234 mc di materiale proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni e delle opere esistenti in regime di rifiuto.

Per i soli aspetti relativi al conferimento a deposito /discarica dei materiali di scavo, si considera un coefficiente di passaggio tra banco e mucchio di 1.20, mentre per gli approvvigionamenti si considera un coefficiente di costipamento di 0.9.

Pertanto i materiali destinati a deposito in regime di sottoprodotto sono pari a $9748 \times 1.2 = 11697$ mc, mentre quelli conferiti a discarica in regime di rifiuto sono pari a $5234 \times 1.2 = 6281$ mc.

I materiali approvvigionati per i "misti" sono pari a $3849/0.9 = 4276$ mc.

12. SITI DI DEPOSITO/ DISCARICA E DI APPROVVIGIONAMENTO

L'attuale situazione dell'attività estrattiva in Campania è regolata dal Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.), che rappresenta l'atto di programmazione settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell'ambito della programmazione socio-economica.

Il Piano persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche, monumentali.

La pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di cava è legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello sviluppo economico regionale e di tutte le implicazioni ad esso collegate.

Gli impianti individuati sono stati cartografati e riprodotti con l'ubicazione delle cave con riferimento alla tabella di cui a seguire. In allegato sono riportate le autorizzazioni di tutti i siti.

Sono stati individuati i seguenti impianti nell'intorno dei cantieri per le diverse finalità:

Approvvigionamento materiali aggregati:

- CAVE MAR Srl distante dal cantiere 51,0 Km;
- CECA Srl distante dal cantiere 88,0 Km.

Conferimenti esuberanti in regime di sottoprodotto:

- Cava Adinolfi distante dal cantiere 8,2 Km;
- CECA Srl distante dal cantiere 88,0 Km.

Conferimenti a discarica in regime di rifiuto:

- DISCARICA MASTROMARINO distante dal cantiere 4,7 Km;
- EDIL CAVA SRL distante dal cantiere 40 Km.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI AL KM 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE ESISTENTE	Pag.52 DI 92
--	--	--------------------

CAVA APPROVVIGIONAMENTO	CAVA PER SMALTIMENTO (RECUPERO AMBIENTALE)	DISCARICA	LOCALITA'/COMUNE	AUTORIZZAZIONE VALIDITA'	DISTANZA (km)
CAVE MAR Srl			Solofra (AV)	<i>Autorizzazione Regione Campania D.D. 51 del 23/09/2020</i>	51
CECA Srl			Roccarainola (NA)	<i>Autorizzazione Regione Campania D.D. 45 del 16/10/2014</i>	88
	ADINOLFI		Castelluccia (SA)	<i>Autorizzazione Regione Campania D.D. 121/876 del 19/04/2018</i>	8,2
	CECA Srl		Roccarainola (NA)	<i>Autorizzazione Regione Campania D.D. 45 del 16/10/2014</i>	88
		MASTROMARINO	Eboli (SA)	<i>Autorizzazione Regione Campania D.D. 18 del 8/02/2017</i>	4,7
		Edil Cava Srl	Cava dei Tirreni (SA)	<i>Autorizzazione Regione Campania D.D. 73 del 04/08/2017</i>	40

Figura 16 – Tabella riepilogativa di siti di cava e discarica




Figura 17 – Ubicazione cave e discariche

12.1 Approvvigionamento del calcestruzzo

L'approvvigionamento calcestruzzi da impianti di betonaggio prossimi all'opera da realizzare. Pertanto sono stati individuati lungo il tracciato alcuni impianti che possono fornire calcestruzzi in fase di avvio dei lavori. Gli impianti individuati sono nelle immediate vicinanze delle opere da eseguire.

12.2 Materiali ferrosi

I materiali ferrosi necessari alla realizzazione delle opere civili verranno stoccati in piccole quantità lungo le aree di lavoro, in prossimità dei luoghi di utilizzo. Maggiori quantitativi potranno essere stoccati, anche per lunghi periodi, nei cantieri, che dispongono di apposite aree di deposito.

Di norma l'acciaio per calcestruzzo sarà approvvigionato presagomato.

13. SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO

In corrispondenza delle singole aree di cantiere sono previste specifiche superfici destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali da scavo, così come indicate negli specifici elaborati progettuali e richiamate in precedenza.

14. DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO

La durata del presente piano di utilizzo coincide con l'intera durata delle attività di realizzazione dell'opera come da Cronoprogramma di progetto. (el. T00CA00CANCR01)

15. AUTORIZZAZIONI CAVE E DISCARICHE



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Campobasso Claudia (interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
51	23/09/2020	18	3

Oggetto:

*L.R. 54/85 e ss.mm.ii. - artt 24, co 7 e 27 co.3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale
Attività Estrattive così come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017-*

*Autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in
ampliamento nella misura del 30% rispetto a quella già assentita della cava di calcare sita alla
loc.ta' Turci del comune di Solofra ed interessante anche porzione di area sita alla loc.ta'
Pergola del comune di Serino.*

Proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 50 del 04/06/2012.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilanci)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

PREMESSO CHE:

- a) questo Ufficio con D.D. n. 50 del 04/06/2012 (in B.U.R.C. n. 36 del 11/06/2012) ha autorizzato ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMI, ai sensi degli artt. 24, co. 7 e 27, co. 3, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, alla prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento nella misura del 30% rispetto a quella già assentita della cava di calcare sita alla loc.tà Turci del comune di Solofra ed interessante anche porzione di area sita alla loc.tà Pergola del comune di Serino, in conformità al progetto, contestualmente approvato, la cui superficie risulta così specificata:
- area di 44.640 mq (rif. D.D. n. 1204/2011 e Ord. TAR n. 974/01) distinta in catasto al fg. n. 4, p.lle. nn. 60, 61, parte 66, parte 57, 64 e 65 del comune di Solofra;
 - area di 13.392 mq (incremento 30% della superficie autorizzata di mq 44.640) distinta in catasto al fg. n. 4, p.lle. nn. parte 57 e parte 58 del comune di Solofra pari a mq 2.736,50 e fg. 23 p.lle nn. 69 e parte 300 del Comune di Serino pari a mq 10.655,50;
- per una produzione complessiva di materiale da commercializzare pari a circa 373.621 mc, con una produzione media annua di circa 74.724 mc (pari a 149.448 tonnellate), secondo 5 lotti annuali comprensivi della ricomposizione ambientale;
- b) la scadenza di tale autorizzazione, per le motivazioni riportate nella nota di questo Ufficio prot. n. 19049 del 10/01/2018, era fissata al 8/07/2018;
- c) la L.R. n. 22 del 28/07/2017, ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 54/1985 e alle Norme di Attuazione (NN. di A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
- d) in particolare, per quanto di interesse, le NN. di A. del P.R.A.E. sono così articolate:
- il comma 9 dell'art. 10 - Autorizzazione estrattiva - è stato così modificato:
“L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17, per una durata massima di 20 anni per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, per una durata massima di 8 anni per la coltivazione delle cave nelle aree di crisi, per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C., per una durata massima di 3 anni per la coltivazione di cave abbandonate nelle A.P.A. nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A. per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva. [omissis] Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o da capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale”;
 - il comma 3 dell'art. 27 - Aree di Crisi - è stato così modificato:
“La prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 8 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17. Tale periodo può essere prorogato, per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni, da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva” [omissis];
- e) con nota pec del 21/03/2018, in atti al prot. n. 211331 del 30/03/2018, la ditta ***OMISSIS*** stante l'imminente scadenza dei termini previsti dal D.D. n. 50/2012, ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. n. 22/2017, istanza di proroga di 8 anni dei termini fissati nel citato decreto;
- f) dalla sopra citata istanza si legge: *“Non sono ancora stati estratti i quantitativi autorizzati e tale situazione non è in alcun modo addebitabile alla richiedente atteso che la difficile congiuntura economica ha determinato una*

rilevante flessione del mercato immobiliare e quindi una evidente crisi della edilizia privata, cui si è aggiunta la diminuzione degli appalti di opere pubbliche. La situazione descritta ha, pertanto, inciso in maniera determinante sulla attività estrattiva attesa la conseguente ricaduta sulla domanda di materiali calcarei. Inoltre precisa che, attesa la complessità progettuale, la estensione dell'area e la tipologia di recupero la richiesta di proroga è pari ad anni otto che sono appena sufficienti a completare l'attività estrattiva che è, ad oggi, a circa il 20% del complessivo autorizzato, come emergente dalle relazioni agli atti dell'Ufficio del Genio Civile”;

- g) questo Ufficio, al fine di procedere all'istruttoria dell'istanza de qua, con nota prot. n. 314646 del 16/05/2018, ha chiesto alla ditta di integrare la richiesta con una serie di atti e documenti;
- h) la ditta in parola, con nota datata 3/07/2018, in atti al prot. n. 440761 del 9/07/2018, ha trasmesso fascicolo unico, contenente:
- Relazione tecnica descrittiva (datata 26/06/2018);
 - Tavola n. 3 - Planimetria catastale - stato di fatto (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 4 - Planimetria dello stato di fatto a curve di livello (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 5 - Documentazione fotografica - stato di fatto a curve di livello (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 6 - Planimetria catastale con indicazione delle aree di proprietà - stato di fatto (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 7 - Planimetria con impianto di cantiere - stato di fatto (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 9 - Carta geolitologica (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 10 - Carta geomorfologica (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 11 - Carta idrogeologica (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 15 - Planimetria di progetto di coltivazione con indicazione delle fasi di lavorazione (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 18 - Planimetria di progetto su base catastale con indicazione delle sezioni contabili (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 19 - Sezioni contabili di progetto 1 - 6 (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 20 - Sezioni contabili di progetto 7 - 12 (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 21 - Sezioni contabili di progetto 13 - 18 (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tavola n. 22 - Sezioni contabili di progetto 19 - 20 (datata giugno 2009 rev. 01 del sett. 2010 - allegata al decreto dirigenziale n. 50 del 4/06/2012);
 - Tav. 8.0 - Rilievo topografico stato di fatto attuale a firma del d***OMISSIS*** **OMISSIS*** ;
 - Tav. 8.1 - Dettaglio rilievo topografico stato di fatto attuale a firma del ***OMISSIS*** **OMISSIS*** *;
 - Tav. 8.2 - Curve di livello stato attuale a firma del ***OMISSIS*** **OMISSIS*** *;
 - Tav. 8.3 - Sovrapposizione prog. con ortofoto a firma del ***OMISSIS*** **OMISSIS*** *;
 - Tav. 15.1 - Planimetria di progetto di coltivazione con indicazione delle fasi di lavorazione e di risanamento ambientale al termine degli 8 anni di proroga a firma del d***OMISSIS*** **OMISSIS*** *(datata 01/06/2018);
 - Tav. 15.1.2 - Posizionamento dispositivi abbattimento polveri in ragione delle fasi temporali "lotti" 8 planimetria di progetto di coltivazione con indicazione delle fasi di lavorazione e di risanamento ambientale al termine degli 8 anni di proroga a firma del ***OMISSIS*** **OMISSIS*** *;
 - Tav. 15.1.P - Planimetria di progetto con indicazione delle fasi di lavorazione - Particolare quota altimetrica piazzale di cava a firma del ***OMISSIS*** **OMISSIS*** *;
 - Tav. 25 - Planimetria di ricomposizione ambientale a firma del ***OMISSIS*** **OMISSIS*** * (datata 01/06/2018);
- i) successivamente è pervenuta, a questo Ufficio, tramite pec, la nota prot. n. 39063 del 3/07/2018, in atti al prot. n. 442331 del 09/07/2018, dell'ARPAC Dipartimento di Avellino, dalla quale si evince: "Con riferimento all'oggetto,

Richiamato il co. 15 bis della L.R. n. 22 del 28/07/2017, "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54"

*Esaminata la documentazione relativa alla proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale, come trasmessa dalla ditta ***OMISSIS*** con nota acquisita al prot. n. 36953 del 22/10/2018 indirizzata alla sola Agenzia e da acquisirsi agli atti della G.R.C. UOD Genio Civile; Valutato che la stessa è in via generale, rispondente ai contenuti base del P.M.A. di attività estrattive; Fermo restando le determinazioni degli enti interessati al procedimento de quo; si evidenzia:*

- *la bagnatura delle piste e dei piazzali di cava nonché della strada di penetrazione e degli eventuali cumuli di materiale escavato e dei terreni provenienti da approvvigionamento esterno, devono essere effettuate ad intervalli non superiori a 2 h nei periodi estivi in assenza di precipitazioni. La nebulizzazione delle superfici pavimentate deve essere estesa anche al tratto stradale della strada di accesso per almeno 100 m dall'ingresso;*
- *il monitoraggio proposto deve essere integrato come segue:*
rumore: ante operam n. 1 misura; in operam n. 1 misura con frequenza triennale; post operam n. 1 misura
polveri: il monitoraggio deve essere effettuato secondo le seguenti frequenze: n. 1 campagna di monitoraggio ante operam, n. 1 campagna annuale in operam e n. 1 campagna quinquennale post operam. Ogni campagna deve avere la durata di 15 gg consecutivi;
- *il diario delle attività, finalizzato al calcolo delle emissioni prodotte e quale forma di autocontrollo, da istituirsi da parte della ditta, deve essere tenuto per tutta la durata delle attività stesse;*
- *le misure di mitigazione da attivare devono rispettare i dettami della parte I dell'all. V alla Parte V del d. lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;*
- *gli esiti del monitoraggio dovranno essere restituiti mediante un documento tecnico da redigersi con cadenza annuale che dovrà contenere anche le seguenti informazioni:*
georeferenziazione dei punti di monitoraggio;
elenco delle azioni di mitigazione adottate;
ogni altra informazione utile alla corretta valutazione degli esiti del monitoraggio;
valutazione dell'impatto anche in relazione alle misure di mitigazione operate.
- *sul sito deve essere presenti dispositivi di primo intervento in caso di eventi accidentali inquinanti;*
- *le anomalie e/o superamento dei limiti normati dovranno essere comunicate all'ARPAC nell'immediato.*

Si evidenzia all'Autorità procedente che lo scarico dei reflui domestici deve essere sottoposto alle valutazioni dell'AATO, competente in materia.

Questo ufficio resta in attesa della comunicazione di inizio attività per i successivi controlli di competenza";

- j) questo Ufficio, riscontrando la sopra richiamata nota della ditta ***OMISSIS*** (rif. prot. Ufficio n. 440761/2018), con nota prot. n. 539042 del 22/08/2018 ha chiesto, per le motivazioni riportate nella nota stessa, ulteriori atti integrativi;
- k) in particolare, per quanto riguarda il Piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività di cui al parere ARPAC prot. n. 39063 del 3/07/2018 è stato rappresentato *che la predetta documentazione dovrà essere approvata dall'autorità regionale competente in materia di VIA VAS e VI che nel caso specifico è lo STAFF Tecnico Amministrativo 50.17.92 - Valutazioni Ambientali.* Con la stessa nota è stato precisato *che il rilascio dell'autorizzazione di proroga resta subordinato all'aggiornamento della polizza fideiussoria presentata da codesta ditta a garanzia del recupero ambientale, che dovrà essere riveduta nella durata, pari ad ulteriori 11 anni (8+3), nonché nel contenuto e nell'importo per tener conto di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 3/2017. A tal proposito codesta ditta dovrà presentare, a questo Ufficio, bozza della suddetta polizza aggiornata al fine di consentire le valutazioni del caso.*
Anche le convenzioni stipulate con i Comuni di Solofra e di Serino andranno aggiornate per tener conto della nuova scadenza dell'autorizzazione a rilasciarsi.
È necessario, inoltre, che codesta ditta trasmetta l'aggiornamento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive, come indicati nella D.G.R. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011);
- l) questo Ufficio con nota prot. n. 607602 del 28/09/2018, attese le incertezze emerse in sede di applicazione della norma di cui alla L.R. n. 22/2017, formulava allo STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo (50 09 91) e allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali (50 17 92) alcuni quesiti per la corretta applicazione della norma che di seguito si riportano: *"la citata L.R. n. 22/2017 ha introdotto l'art. 15bis alle NN. di A. del P.R.A.E. che prevede: "Al fine di contenere gli effetti dell'attività sul territorio, le istanze di proroga e/o eventuale rinnovo dovranno essere obbligatoriamente corredate da un piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività e da un puntuale monitoraggio. L'approvazione di detto piano*

dagli uffici competenti, sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza". Poiché, dalla norma appena citata, non si evince quali uffici debbano approvare tale piano di potenziamento, si chiede di voler chiarire quali uffici abbiano tale competenza, atteso che l'approvazione di detto elaborato è presupposto per l'accoglimento dell'istanza, ritenendo, altresì, a parere dello scrivente, che i pareri richiesti scaduti debbano essere nuovamente riacquisti, ivi compreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di Assoggettabilità alla VIA. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro, onde consentire a questo Ufficio di poter concludere i procedimenti in itinere";

m) la ditta in argomento con nota del 14/03/2019, in atti al prot. n. 187103 del 22/03/2019, riscontrando la nota di questo Ufficio prot. n. 539042/2018 ha trasmesso la seguente documentazione:

- Progetto completo di planimetrie, sezioni e cronoprogramma riportante la situazione dello stato di fatto dell'intera area di cava all'attualità (Tavola 1 - Tavola 2 - Tavola 3)
- Aggiornamento della polizza fideiussoria relativa agli 8 anni di proroga a garanzia del recupero ambientale
- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria;

n) questo Ufficio, riscontrando la nota della ditta prima richiamata, con nota prot. n. 316581 del 21/05/2019, tra le altre cose, ha rappresentato: *"Successivamente alla nota prot. n. 539042 del 22/08/2018, cui fanno riferimento le integrazioni trasmesse, questo Ufficio con nota prot. n. 607602 del 28/09/2018 ha ritenuto di formulare quesiti, in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, ai seguenti Uffici regionali: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 50 09 91 e STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali 50 17 92.*

Tale nota è stata trasmessa per conoscenza anche alla DG per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e alla DG per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché alle UU.OO.DD. del Genio Civile.

I quesiti formulati erano i seguenti: "Poiché, dalla norma appena citata, non si evince quali uffici debbano approvare tale piano di potenziamento, si chiede di voler chiarire quali uffici abbiano tale competenza, atteso che l'approvazione di detto elaborato è presupposto per l'accoglimento dell'istanza, ritenendo, altresì, a parere dello scrivente, che i pareri richiesti scaduti debbano essere nuovamente riacquisti, ivi compreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di Assoggettabilità alla VIA".

La nota prima citata, prot. n. 539042/2018, all'attualità è rimasta priva di riscontro.

Ciò posto, per la questione che ci riguarda, ai fini dell'accoglimento dell'istanza formulata ai sensi della L.R. n. 22 del 28/07/2017, è necessario che codesta acquisisca la proroga del termine di validità del D.D. n. 351 del 20/05/2011, attesa l'efficacia quinquennale del provvedimento in parola.

Stessa cosa dovrà essere effettuata per quanto attiene le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni interessati";

o) lo Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania, riscontrando la richiesta di proroga del termine di validità DD n. 351/2011, con nota prot. n. 555458 del 18/09/2019 ha rappresentato:

"L'art. 26 co. 6 del Dlgs 152/2006 vigente prime delle modifiche del Dlgs 104/2017 recita quanto segue: "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4."

In primo luogo occorre evidenziare che la citata disposizione agisce sulla tempistica per la realizzazione del progetto e non sulla vigenza del provvedimento di VIA. La tempistica per la realizzazione dei progetti di attività estrattive, laddove nulla sia specificato nel provvedimento di VIA o di VIA-VI, è quella stabilita dal provvedimento di autorizzazione ovvero la tempistica ritenuta tecnicamente idonea per la realizzazione del progetto sottoposto favorevolmente a VIA o VIA - VI, in quanto nelle attività estrattive la realizzazione coincide con l'esercizio. La decorrenza di tale tempistica, ovviamente, segue la norma di settore e in ogni caso è connessa al provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di compatibilità ambientale, poi, può anche prescrivere misure di monitoraggio da attuarsi anche oltre la tempistica assentita con il provvedimento di autorizzazione. Tutto ciò detto, si ritiene che laddove l'esercente, per motivi riconducibili a diverse fattispecie, non riesca a completare il progetto autorizzato nella tempistica assentita, la proroga del provvedimento di autorizzazione, ferma restando la competenza del Genio Civile in merito alla valutazione delle motivazioni della richiesta, non necessita di una proroga della tempistica per la realizzazione da parte dell'Autorità competente in materia di VIA se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il progetto è esattamente quello sottoposto a VIA o VIA-VI senza alcuna modifica non preventivamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità competente in materia di VIA;
- sono rispettate tutte le condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale;
- la proroga è commisurata alle attività di progetto ancora da realizzare e alla tempistica assentita (es. se la tempistica assentita era di cinque anni ed è stato realizzato solo il 20% del progetto autorizzato, la proroga

non potrà superare quattro anni)”;

- p) lo Staff Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi della Regione Campania con note prot. 622989 del 16/10/2019, in atti al prot. n. 663859 del 5/11/2019, e prot. n. 623029 del 16/10/2019, in atti al prot. n. 663823 del 5/11/2019, ad oggetto rispettivamente: Comune di Solofra (Av), richiesta proroga validità Autorizzazione paesaggistica sostitutiva, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 157 del 20.05.11 e Comune di Serino (Av), richiesta proroga validità Autorizzazione paesaggistica prot. 505 del 14/01/2011, rilasciata dal comune di Serino. ha comunicato: *“Si riscontra la nota della società ***OMISSIS*** - acquisita agli atti di questo Staff al Prot. n. 371491 del 12.06.2019 [371505 del 12.06.2019 per Serino] - di richiesta di proroga dell'efficacia temporale della Autorizzazione Paesaggistica di cui al Decreto Dirigenziale n. 157 del 20.05.11 [prot. 505 del 14/01/2011, rilasciata dal comune di Serino], nell'ambito del procedimento autorizzatorio del "programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi ... localizzata in località Turci del comune di Solofra e in località Pergola del comune di Serino", conclusosi con l'emissione del Decreto Dirigenziale n. 50 del 04.06.2012, pubblicato sul B.u.r.c. dell'11.06.2012. Preliminarmente si evidenzia che l'efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica dura 5 anni, dopodiché va chiesto il rinnovo. Al caso è applicabile quanto stabilito dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 che, all'art. 3-quater, comma 2, di modifica all'art. 30, comma 3 del d.l. n. 69/2013, proroga di tre anni tutte le Autorizzazioni Paesaggistiche, in corso di validità, alla data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013, vale a dire quelle in corso al 21 agosto 2013. Atteso quanto sopra, richiamato; quanto definito con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "all'art. 7 che "... sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell' articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute", si può affermare che, l'Autorizzazione Paesaggistica di cui al Decreto Dirigenziale n. 157 del 20.05.11 [prot. 505 del 14/01/2011], può essere rinnovata con istanza documentata all'Ente delegato (Comune) con le procedure sopra evidenziate”;*
- q) la ditta in argomento con nota del 5/12/2019, in atti al prot. n. 780750 del 20/12/2019, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Relazione Tecnico illustrativa quantitativo materiale estratto e da estrarre.
 - Cronoprogramma.
 - Dichiarazioni possesso requisiti di ordine generale ai sensi del D.G.R. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011), capacità economico finanziaria e capacità tecnica, soc. ***OMISSIS*** oltre piano economico finanziario a firma del dott. commercialista ***OMISSIS*** ***OMI
 - Considerazioni in merito alla nota prot. 2019.0555458 del 18/09/2019 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- r) dalle Considerazioni in merito alla nota prot. 2019.0555458 del 18/09/2019 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, trasmesse dalla ditta con nota del 5/12/2019 (rif. prot. n. 780750/12/2019) si evince: *“... stando a quanto asserito nella citata nota, con la presente si dichiara che la percentuale di completamento del programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi (AC.A4) localizzata in località Turci nel comune di Solofra (AV) e in località Pergola del comune di Serino (AV), quale incidenza percentuale tra i metri cubi estratti ad oggi e quelli previsti dal progetto approvato con D.D. n. 50/2012, è pari alla percentuale del 14,15% (quantitativo totale estratto all'attualità pari a 57.107,00 metri cubi, rispetto al totale dei materiali da cavare previsti dal decreto D.D n. 50/2012 pari a complessivi 403.547 metri cubi). Tale percentuale di realizzazione del progetto, originariamente autorizzato con D.D n. 50/2012 per cinque anni ovvero 60 mesi, corrisponde ad una tempistica "sfruttata" di otto mesi e mezzo e dunque il termine residuo rispetto i cinque anni risulta essere pari a cinquantuno mesi e mezzo ovvero quattro anni, tre mesi e quindici giorni. Fermo restando la volontà della scrivente ditta al termine di detto termine di quattro anni, di chiedere eventualmente un'ulteriore proroga nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 22. (Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive) al comma 3, dell'articolo 27, così come inizialmente richiesto nell'ambito del presente procedimento di proroga”;*
- s) con nota del 27/02/2020, in atti al prot. n. 141980 del 4/03/2020, la ditta ha trasmesso la seguente documentazione:
- parere favorevole ARPAC Piano di potenziamento degli effetti di mitigazione ambientali con monitoraggio polveri e indagine fonometrica;
 - provvedimento dell'Ente Idrico Campano prot. 22396 di assimilazione alle acque reflue domestiche scaricate

in pubblica fognatura;

CONSIDERATO CHE:

- a) dalla Relazione Tecnico illustrativa quantitativo materiale estratto e da estrarre, trasmesso dalla ditta ***OMISSIS*** con nota del 5/12/2019, in atti al prot. n. 780750 del 20/12/2019, si evince:
- dal progetto approvato con DD n. 50/2012 il totale dei materiali da cavare era pari a complessivi 403.547 mc, di cui 29.926 mc da riportare per le opere di riqualificazione ambientale;
 - dal computo dei movimenti di materia risulta che è stato estratto un quantitativo totale pari a 57.107 mc di materiale di cui 2.644,20 mc sono già stati utilizzati per la ricomposizione ambientale, dunque rispetto ai 403.547 mc complessivi autorizzati il materiale ancora da scavare è pari a 346.440 mc di cui 27.282,16 verranno utilizzati per la ricomposizione ambientale;
- b) dal cronoprogramma trasmesso dalla ditta ***OMISSIS*** con nota del 5/12/2019, in atti al prot. n. 780750 del 20/12/2019, si evince:

INTERVENTI	DURATA LAVORAZIONI anni	QUANTITA' mc	
		scavo	riporto
Lotto n. 1	1	22.933,11	2.058,93
Lotto n. 2	1	81.226,26	5.973,30
Lotto n. 3	1	79.804,13	7.279,38
Lotto n. 4-5	1	162.447,09	11.970,55
TOTALI		346.410,59	27.282,16

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- a) la richiesta di proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione avanzata dalla ditta ***OMISSIS*** non costituisce modifica al progetto approvato con il DD n. 50/2012;
- b) l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede una serie di informazioni, riportate nei paragrafi 1, 2 e 3, che costituiscono la relativa **Informativa**, da fornire obbligatoriamente all/agli interessato/i nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;
- c) pertanto, con nota prot. n. 64064 del 31/01/2020 è stata trasmessa all'interessato l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 318856 del 21/05/2019;

PRESO ATTO delle comunicazioni dello Staff Valutazioni Ambientali di cui alla nota prot. n. 555458 del 18/09/2019 in merito termine di validità DD n. 351/2011 e dello Staff Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi, di cui alle note prot. nn. prot. 622989 del 16/10/2019 e 623029 del 16/10/2019 in merito alla vigenza delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, per il Comune di Solofra, con il D.D. n. 157 del 20/05/2011 e, per il Comune di Serino, con prot. 505 del 14/01/2011;

DATO ATTO CHE:

- a) nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere;
- b) i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con il decreto n. 50 del 4/06/2012;
- c) la ditta ***OMISSIS*** con nota senza data, in atti al protocollo n. 345823 del 22/07/2020, ha trasmesso la polizza fideiussoria Serie IV n. 200150 rilasciata dalla ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** Dalla predetta polizza si evince che la data di cessazione della garanzia è fino al 25/06/2027 (4 anni più 3 anni), e che sono garantiti anche i contributi dovuti per l'attività estrattiva;
- d) per quanto attiene la scadenza della convenzione stipulata con il Comune di Serino n. di Rep. 239 del 30/11/2011, registrata in Avellino al n. 1243 del 19/12/2011, e l'atto d'obbligo, registrato in Avellino al n. 7418 del 30/11/2011, sostitutivo della convenzione di cui all'art. 18 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., depositato presso il Comune di Solofra il 06/12/2011 di Solofra, questo Ufficio, con nota prot. n. 565529 del 10/09/2018, riferita ad

altro procedimento analogo, ha specificato: "Per quanto attiene la convenzione con il Comune di ..., si rappresenta che, effettivamente, la stessa non fa riferimento alla propria scadenza, ma è strettamente collegata al rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva.

Per quanto sopra, si ritiene che tale atto possa ritenersi valido anche per l'emissione del provvedimento di proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.D. ...";

- e) la ditta ***OMISSIS***, con nota datata 5/12/2019, in atti al prot. n. 780750 del 20/12/2019, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio delle attività estrattive, così come stabilito con Delibera G.R.C. n. 503 del 04/10/2011;

VISTO:

- a) il D.P.R. n. 128/1959;
b) il D.L.vo n. 624/1996;
c) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
d) la L.R. 54/1985 ss mm.ii.;
e) le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
f) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008 - "Trasmissione atti e documenti da parte dei settori delegati";
g) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 328327 del 15/04/2010 - "Cauzioni da versare per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ***OMISSIS*** ***OMIS delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI 2020.0003615 del 18/09/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza datata del 21/03/2018, in atti al prot. n. 211331 del 30/03/2018, e successive integrazioni come in premessa richiamate,

1. PROROGARE di anni 4, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, da comunicare a questo Ufficio, il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 50 del 4/06/2012, ai sensi dell'art. 27, co. 3, delle NN. di A. del P.R.A.E. così come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, concernente la prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento nella misura del 30% rispetto a quella già assentita della cava di calcare sita alla loc.tà Turci del comune di Solofra ed interessante anche porzione di area sita alla loc.tà Pergola del comune di Serino, in ditta ***OMISSIS*** *la cui superficie risulta così specificata:
- area di 44.640 mq (rif. D.D. n. 1204/2011 e Ord. TAR n. 974/01) distinta in catasto al fg. n. 4, p.IIe. nn. 60, 61, parte 66, parte 57, 64 e 65 del comune di Solofra;
 - area di 13.392 mq (incremento 30% della superficie autorizzata di mq 44.640) distinta in catasto al fg. n. 4, p.IIe. nn. parte 57 e parte 58 del comune di Solofra pari a mq 2.736,50 e fg. 23 p.IIe nn. 69 e parte 300 del Comune di Serino pari a mq 10.655,50;
- per una volumetria di materiale ancora da scavare pari a 346.440 mc di cui 27.282,16 da utilizzare per la ricomposizione ambientale;
2. AUTORIZZARE, per l'effetto, la ditta ***OMISSIS*** a proseguire l'attività secondo il seguente cronoprogramma:

INTERVENTI	DURATA LAVORAZIONI anni	QUANTITA' mc	
		scavo	riporto
Lotto n. 1	1	22.933,11	2.058,93
Lotto n. 2	1	81.226,26	5.973,30
Lotto n. 3	1	79.804,13	7.279,38
Lotto n. 4-5	1	162.447,09	11.970,55
TOTALI		346.410,59	27.282,16

3. PRECISARE che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni già dettate con il D.D. n. 50 del 4/06/2012, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, nonché quelle riportate nel parere dell'ARPAC Dipartimento di Avellino in atti al prot. n. 442331 del 09/07/2018 e di quanto contenuto nelle note dello Staff Pianificazione Paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi della Regione Campania prot. nn. 622989 del 16/10/2019, in atti al prot. n. 663859 del 5/11/2019, e 623029 del 16/10/2019, in atti al prot. n. 663823 del 5/11/2019;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia trasmesso:
 1. alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - 1.2 alla D.G. 50 18 00;
 - 1.3 allo STAFF 50 18 91;
 - 1.4 allo STAFF 50 17 92;
 - 1.5 al sito istituzionale per la pubblicazione di cui all'art. 5, co. 1, lett. o) della L.R. n. 23/2017 (Regione Campania Casa di Vetro).
 - 1.6 all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
 - 1.7 alla ditta ***OMISSIS***, tramite pec, ai fini della notifica;
 - 1.8 ai Comuni di Solofra (AV) e Serino (AV), per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - 1.9 al Comando Carabinieri Stazione di Solofra (AV) e di Serino (AV);

dott.ssa Claudia Campobasso



Decreto Dirigenziale n. 45 del 16/10/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 12 - UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

**P.R.A.E. DELLA CAMPANIA - AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI DISMISSIONE
MEDIANTE COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA
DI MATERIALE CALCAREO NEL COMUNE DI ROCCARAINOLA (NA) - SOCIETA' CECA
SRL**

IL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania con la L.R. n.54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i. ha disciplinato le attività estrattive sul proprio territorio, limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al co.3 dell'art.2 del R.D. n.1443 del 29.07.1927;
- l'art.2 della L.R. 54/1985 e s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito PRAE) approvato con Ordinanza n.11 del 7 giugno 2006 (BURC n.27 del 19/06/2006), modificata dall'Ordinanza n.12 del 6 luglio 2006;
- il PRAE con le Norme di Attuazione (di seguito NdA PRAE) persegue, tra le finalità di carattere generale, quella del «recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi» (art.1, co.2 lett.b, NdA PRAE);
- le Zone Altamente Critiche (di seguito ZAC) sono «...aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva....» (art.28, co.1, NdA PRAE);
- l'art.10, comma 10, delle NdA del PRAE – riferendosi alle cave ricadenti nelle aree di crisi, comprendenti anche le aree ZAC – dispone che «..... In presenza di particolari condizioni geo-ambientali, a seguito di istanza motivata degli esercenti, riuniti in consorzio, al fine di conseguire un più adeguato e funzionale recupero dell'area di intervento, in vista della sua restituzione ad usi compatibili con le previsioni urbanistiche, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 35 - comma 2 - della L.R. 54/1985 e s.m.i, la Giunta Regionale può rilasciare autorizzazioni che eccedano i limiti temporali consentiti dal presente P.R.A.E.»;
- il PRAE ha individuato, nel territorio della Regione Campania, un primo gruppo di Zone Altamente Critiche (art.28, co.3, NdA PRAE) per le quali è disposta la dismissione dell'attività estrattiva e l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale;
- nella Zona Altamente Critica ZCR N3 della Classificazione Cartografica del PRAE, nel comune di Roccarainola in provincia di Napoli, sono individuati cinque siti di cava ubicati lungo il versante meridionale del Monte Fellino (Codici PRAE 63065_01, 63065_02, 63065_03, 63065_04, 63065_05);
- le Società esercenti tre siti di cava adiacenti, individuati con i Codici PRAE 63065_01 (CECA srl), 63065_02 (S.E.M.A.C. srl) e 63065_03 (D.P. F.LLI DI PALO srl), ai sensi dell'art.10, comma 10, delle NdA PRAE e per effetto del comma 6 dell'art.28 delle medesime Norme, si sono riunite nel consorzio CAVE RIUNITE SOC. CONS. A R.L.-- con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n.30 - C.F. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli 05530731214;
- le tre società in consorzio hanno il fine di perseguire gli obiettivi della riqualificazione ambientale e territoriale dell'area in cui esercitano la propria attività estrattiva, nel rispetto del disposto normativo di cui al citato art.10, comma 10 delle NdA del PRAE;
- a tale scopo, le società CECA srl, S.E.M.A.C. srl e D.P. F.LLI DI PALO srl, entro i termini previsti dall'art.28, co.4, delle NdA del PRAE hanno presentato istanza per l'approvazione del programma di dismissione di cui al citato art.28 e per gli effetti del richiamato co.10 dell'art.10 delle medesime Norme, con la previsione degli interventi necessari alla ricomposizione e riqualificazione ambientale e con l'individuazione delle destinazioni finali dei siti estrattivi;
- per effetto del co.2 dell'art.17 delle NdA del PRAE ed ai sensi dell'art.14 e segg. della L. n.241/1990 s.m.i., il Genio Civile di Napoli ha indetto le conferenze di servizi per l'esame dei programmi di dismissione delle attività estrattive ricadenti sul versante meridionale del monte Fellino, tutti caratterizzati dalla previsione di procedere alla dismissione mediante tecniche innovative di coltivazione e recupero ambientale e mirate a minimizzare l'impatto ambientale oltre che a favorire il progressivo ripristino morfologico dell'originaria pendice che viene raggiunto con un profilo finale di versante a pendenza non superiore a 45 gradi e realizzato attraverso microgradoni che garantiscono sia la stabilità dei residui fronti di cava nel tempo sia un migliore recupero ambientale e rinaturalizzazione dei fronti di cava;
- si rende necessario tuttavia autorizzare le singole società esercenti all'attività estrattiva ed al recupero ambientale;
- in particolare, il sito estrattivo con Codice PRAE 63065_01, in virtù del D.D. n.7499 del 07.05.1999, è esercito dalla società CECA S.R.L. -- sede legale in Napoli alla piazza dei Martiri n.30 – C.F./P. I.V.A. 05091870633, iscrizione R.E.A. n.416472, pec: cecasrl@gigapec.it, Rappresentante Legale Conte Giuseppe nato a Napoli il 16.06.1978 e residente in Fondi (Lt) alla via Pittore n.117;

CONSIDERATO CHE:

- la Conferenza dei Servizi, svoltasi presso il Genio Civile di Napoli, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino competente per territorio e di quello in merito alle procedure di Valutazione

di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza (D.D. n.17 del 21.01.2013, in BURC n.7 del 04.02.2013) che, ai sensi dell'art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., sostituiscono e coordinano tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per la realizzazione dell'opera.

- il programma di dismissione ed i relativi atti progettuali sono articolati per una durata di anni 15 (quindici) e pertanto l'autorizzazione alla deroga temporale ai termini di cui al PRAE è stata rimessa alla Giunta Regionale, ex art.10 co.10 delle NdA del PRAE;
- per effetto dell'art.10, comma 10, delle NdA del PRAE e nel rispetto dell'art.35, comma 2, della L.R. n.54/1985 e s.m.i., con Deliberazione n.117 del 27.05.2013 (su B.U.R.C. n.29 del 03.06.2013), la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato la deroga ai limiti temporali previsti dalle citate NdA del PRAE per l'esecuzione del programma di dismissione dei tre siti di cava individuati dai Codici 63065_01, 63065_02 e 63065_03, demandando al Genio Civile la emissione dei relativi provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva e ricomposizione ambientale a cui dovranno allegarsi gli atti progettuali relativi al programma di dismissione redatti nel rispetto della vigente normativa di settore, conformi a quelli approvati nella Conferenza dei Servizi e completi delle integrazioni richieste ed aggiornati all'attualità;
- il programma di dismissione approvato, sia negli elaborati che nel cronoprogramma, indica la durata in anni 15, come dato atto anche nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 23.02.2011;
- la DGRC n.117/2013 che consente la deroga ai limiti temporali di cui al PRAE, per un probabile refuso, indica la durata dell'autorizzazione in anni 10, ponendosi in contraddizione sia nel punto g) del "Rilevato" che nel punto 4. del "Deliberato" con il cronoprogramma approvato in Conferenza dei Servizi e la relativa durata; infatti, sia nel punto g) del "Rilevato" che nel punto 4. del "Deliberato", il termine di anni 10 è riferito al "cronoprogramma allegato agli atti progettuali e approvato in sede di conferenza dei servizi", che invece, come precedentemente chiarito, riporta "anni 15";
- la durata quindicennale del programma è confermata anche nel parere favorevole della Commissione V.I.A – V.A.S. – V.I ex DD n.17/2013 (su BURC n.29/13), del quale la DGRC n.117/13 prende atto, nella prescrizione, punto n.19 del comma a) del "Rilevato", ed nella prescrizione al ventesimo capoverso del comma 1 del "Decreta";
- questo ufficio deve dare seguito a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con la citata delibera n.117/2013 autorizzando, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.5 della L.R. n.54/1985 e s.m.i. e dell'art.10 delle NdA del PRAE, le singole società all'esecuzione dei programmi di dismissione approvati in conferenza di servizi;
- per la società CECA è stato accertato il possesso dei requisiti di capacità necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.503 del 04.10.2011;
- i terreni su cui si sviluppa il sito di cava oggetto del richiamato progetto sono in disponibilità della SEMAC come da atti, debitamente registrati, allegati alla documentazione progettuale;

RITENUTO PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO:

- di poter autorizzare, ai sensi dell'art.28 delle NdA del PRAE e per effetto del comma 10 dell'art.10 delle medesime norme, la società CECA S.R.L. – sede legale in Napoli alla piazza dei Martiri n.30 – C.F./P. I.V.A. 05091870633, iscrizione R.E.A. n.416472, pec: cecasrl@gigapec.it, Rappresentante Legale Conte Giuseppe nato a Napoli il 16.06.1978 e residente in Fondi (Lt) alla via Camillo Cavour n.31 – all'esecuzione del programma di dismissione per 15 (quindici) anni, a far data dal giorno di pubblicazione del presente decreto sul BURC, attraverso attività estrattiva di materiale calcareo e di recupero ambientale del sito di cava Codice PRAE 63065_01 nel Comune di Roccarainola su una area di circa 18,23 ettari individuata catastalmente con le Particelle n.38,39,40,50,51,94p,95p,140,141p,142,145p,147,153,155p,154,181,182,184,186,188 (ex 5, 29, 96p,152p) del Foglio n.14 e con le Particelle n.157p,161p,186p,204p,218p del Foglio n.20;
- che sia necessario prescrivere alla società CECA di trasmettere, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto, quanto segue:
 - gli elaborati progettuali atualizzati e comprensivi delle integrazioni e prescrizioni espletate nei pareri resi dagli Enti ed Amministrazioni durante l'iter approvativo; gli elaborati minerari, in particolare, dovranno comprendere lo stato di fatto, di progetto, le sezioni significative ed i lotti temporali previsti nonché relazione esplicativa delle attività a farsi, dei volumi residui ed i tempi di attuazione;
 - la convenzione con il Comune di Roccarainola, disciplinante i rapporti tra le parti e le modalità di quantificazione, certificazione e corresponsione del contributo al Comune, ai sensi dell'art.18 della L.R. n°54/85 e s.m.i.;
 - la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa – in questo ultimo caso rilasciata da imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione (scadenza della polizza: 13 (tredici) anni dalla pubblicazione del presente decreto sul BURC) ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PRAE e di importo pari al 60% di quello risultante per la

ricomposizione ambientale nel progetto esecutivo, a garanzia dei lavori di ricomposizione ambientale e dei contributi dovuti al Comune di Roccarainola;

- gli adempimenti relativi alle disposizioni contenute agli artt. 38 (identificazione cava), 39 (perimetrazione e recinzione dell'area) e 40 (rete di punti quotati) delle NdA del PRAE, la cui verifica sarà svolta dal personale dell'autorità di vigilanza in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava e, in caso di eventuale inosservanza, si procederà ai sensi dell'art. 13 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- gli adempimenti relativi il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 86, comma 1, delle NdA del PRAE;
- annualmente, entro il 28 febbraio, la relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle NdA del PRAE;
- la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate distanziate non più di 20 metri, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per i contributi dovuti alla Regione Campania ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°15/2005 e dell'art.19 della L.R. n°1/2008, in aggiunta al contributo dovuto al Comune previsto dall'art. 18 della L.R. n°54/85 e s.m.i.;
- l'attestazione dell'anticipo dei contributi per la prima annualità;
- la relazione a cadenza semestrale (31.03 e 30.09) contenente la descrizione e la valutazione dell'andamento delle attività, del rispetto del cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale, del monitoraggio dei parametri ambientali (rumore ambientale, polveri e vibrazioni) anche a seguito dell'uso dell'esplosivo; tali relazioni vanno sottoscritte dalla società e dal responsabile dei lavori estrattivi e del recupero ambientale;
- l'acquisizione delle certificazioni prescritte dalle norme vigenti;
- gli adempimenti previsti dalle norme vigenti;

VISTI:

- il R.D. n°1443 del 29 luglio 1927;
- il D.P.R. n°128 del 09 agosto 1959;
- la L.R. n°54 del 13 dicembre 1985 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n°624 del 25 novembre 1996;
- le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania;
- la L.R. n.1 del 30 gennaio 2008
- la DGRC n°117 del 27.05.2013;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art.28 delle NdA del PRAE e per effetto del comma 10 dell'art.10 delle medesime norme, la società CECA S.R.L. – sede legale in Napoli alla piazza dei Martiri n.30 – C.F./P. I.V.A. 05091870633, iscrizione R.E.A. n.416472, pec: cecasl@gigapec.it, Rappresentante Legale Conte Giuseppe nato a Napoli il 16.06.1978 e residente in Fondi (Lt) alla via Camillo Cavour n.31 – all'esecuzione del programma di dismissione per 15 (quindici) anni, a far data dal giorno di pubblicazione del presente decreto sul BURC, attraverso attività estrattiva di materiale calcareo e di recupero ambientale del sito di cava Codice PRAE 63065_01 nel Comune di Roccarainola su una area di circa 18,23 ettari individuata catastalmente con le Particelle n.38,39,40,50,51,94p,95p,140,141p,142,145p,147,153,155p,154,181,182,184,186,188 (ex 5, 29, 96p,152p) del Foglio n.14 e con le Particelle n.157p,161p,186p,204p,218p del Foglio n.20;
- di prescrivere, pena la revoca del presente atto, che entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto la società CECA S.R.L. trasmetta:
 - gli elaborati progettuali attualizzati e comprensivi delle integrazioni e prescrizioni espletate nei pareri resi dagli Enti ed Amministrazioni durante l'iter approvativo; gli elaborati minerari, in particolare, dovranno comprendere lo stato di fatto, di progetto, le sezioni significative ed i lotti temporali previsti nonché relazione esplicativa delle attività a farsi, dei volumi residui ed i tempi di attuazione;
 - la convenzione con il Comune di Roccarainola, disciplinante i rapporti tra le parti e le modalità di quantificazione, certificazione e corresponsione del contributo al Comune, ai sensi dell'art.18 della L.R. n°54/85 e s.m.i.;
 - la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa – in questo ultimo caso rilasciata da imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione (scadenza della polizza: 13 (tredici) anni dalla pubblicazione del presente decreto sul BURC) ai sensi dell'art. 13 delle NdA del PRAE e di importo pari al 60% di quello risultante per la ricomposizione ambientale nel progetto esecutivo, a garanzia dei lavori di ricomposizione ambientale e dei contributi dovuti al Comune di Roccarainola;

- gli adempimenti relativi alle disposizioni contenute agli artt. 38 (identificazione cava), 39 (perimetrazione e recinzione dell'area) e 40 (rete di punti quotati) delle NdA del PRAE, la cui verifica sarà svolta dal personale dell'autorità di vigilanza in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava e, in caso di eventuale inosservanza, si procederà ai sensi dell'art. 13 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- gli adempimenti relativi al Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 86, comma 1, delle NdA del PRAE;
- annualmente, entro il 28 febbraio, la relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle NdA del PRAE;
- la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate distanziate non più di 20 metri, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per i contributi dovuti alla Regione Campania ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°15/2005 e dell'art.19 della L.R. n°1/2008, in aggiunta al contributo dovuto al Comune previsto dall'art. 18 della L.R. n°54/85 e s.m.i.;
- l'attestazione dell'anticipo dei contributi per la prima annualità;
- la relazione a cadenza semestrale (31.03 e 30.09) contenente la descrizione e la valutazione dell'andamento delle attività, del rispetto del cronoprogramma dei lavori estrattivi e di quelli di ricomposizione ambientale, del monitoraggio dei parametri ambientali (rumore ambientale, polveri e vibrazioni) anche a seguito dell'uso dell'esplosivo; tali relazioni vanno sottoscritte dalla società e dal responsabile dei lavori estrattivi e del recupero ambientale;
- l'acquisizione delle certificazioni prescritte dalle norme vigenti;
- gli adempimenti previsti dalle norme vigenti;
- il trasferimento della presente autorizzazione è disciplinato dall'art.14 delle NdA del PRAE e dalla vigente normativa di settore;
- che la presente autorizzazione estrattiva cessa di avere efficacia e validità nei casi previsti dall'art. 15 delle NdA del PRAE e dalla vigente normativa di settore.

DISPONE

che il presente atto venga inviato:

- alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;
- al Comune di Roccarainola (Na);
- alla Giunta Regionale della Campania – UOD Bollettino Ufficiale – 40.03.05
- alla Giunta Regionale della Campania – UOD Servizio Territoriale Provinciale Napoli – 52.06.18;
- alla Giunta Regionale della Campania – UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave – 53.08.07;
- alla Giunta Regionale della Campania – UOD Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale – 52.05.07;
- alla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro;
- alla Amministrazione Provinciale di Napoli;
- all'Autorità di Bacino Campania Centrale;

f.to Arch.Gabriella De Micco
IL DIRIGENTE

PROT. 42761
DEL 23.5.18



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
121/876	19/04/2018	50	9	16

Oggetto:

PROROGA ai sensi Legge Regionale 28 Luglio 2017 n. 22, art. 2, comma 1, lettera e, della validita' dell'autorizzazione concessa con D.D. n.118 del 12.03.2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Adinolfi Antonio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2D55DA7829F4898C4E15654375DF2EDC98CFD627

Frontespizio Allegato : 10CE7464C7A2658BBD2D2EA6C6FB4B71B3FB3238



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Pinto Massimo (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
121 / 876	19/04/2018	9	16

Oggetto:

PROROGA ai sensi Legge Regionale 28 Luglio 2017 n. 22, art. 2, comma 1, lettera e, della validita' dell'autorizzazione concessa con D.D. n.118 del 12.03.2010 al completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava sita in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia - Ditta: Inerti Adinolfi S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Adinolfi Antonio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che:

- Con provvedimento n. 1005/343 del 01/04/2003 questo Ufficio decretò, per un verso, la legittimità dell'attività estrattiva esercitata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e formulata con istanza del 30/06/1986, sull'area di cava di mq. 10.000, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia e, per altro verso, respinse l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/95, acquisita agli atti in data 23/06/1995, con il relativo progetto che, all'epoca, interessava una superficie di mq. 95.800 di cui mq. 45.800 per sistemazione e coltivazione e mq. 49.900 per solo recupero ambientale.

- Con lo stesso decreto venne ordinata alla ditta la sospensione dei lavori sull'intera area escavata, pari a mq. 125.300, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2 (ivi compresa l'area di mq. 10.000 di legittimata coltivazione) precisando che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione;

- Avverso il predetto Decreto Dirigenziale n.1005/343 del 01/04/2003 la ditta Adinolfi presentò ricorso innanzi al TAR Campania – Sez. di Salerno iscritto al R.G. n.2041/2003, il quale, con ordinanza n. 992/03, respinse l'istanza di sospensiva. Avverso tale Ordinanza la ditta Adinolfi produsse appello al Consiglio di Stato che con provvedimento n. 3872 del 23/09/2003 accolse l'istanza cautelare limitatamente all'area di 10.000 mq. di legittima coltivazione.

- A seguito di sopralluogo, espletato da parte di funzionari dell'Ufficio in data 19/09/2006, furono accertate nuove escavazioni abusive sulla particella 1109 (ex 32) del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia, per cui venne emesso il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di sospensione lavori, sanzione amministrativa ed apposizione sigilli.

- Avverso il predetto Decreto n. 133/2006, la ditta presentò ricorso innanzi al TAR Campania, iscritto al R.G. n.1899/2006 che con ordinanza n. 1285 del 07.12.2006 accolse l'istanza di sospensiva limitatamente ai 10.000 mq. di legittima coltivazione.

- Attualmente la zona a suo tempo legittimata di mq. 10.000 risulta già recuperata con la messa a dimora di piante di ulivo. Ciò venne avvalorato dalla stessa ditta che, con nota del 19.02.2007 acquisita al prot. n.0165042 del 21.02.2007, ebbe a dichiarare che l'area di mq. 10.000 oggetto di svincolo idrogeologico da parte dell'I.R.F. di Salerno del 2.7.79 "è in parte interessata da un uliveto in quanto già recuperata, in parte interessata dalla viabilità di accesso all'area di cava ed in parte costituisce area di manovra al margine dell'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio".

PREMESSO ancora che:

- Con l'approvazione del P.R.A.E. Campania la cava in oggetto individuata con il codice 65014 02 è stata perimetrata in area Z.A.C. (Zona Altamente Critica).

- La ditta Inerti Adinolfi, pertanto, presentò istanza, acquisita agli atti in data 16/10/2006 al n. 845305, di "prosecuzione dell'attività estrattiva finalizzata alla ricomposizione e riqualificazione ambientale dell'intera area di cava e di quelle limitrofe, secondo il programma di dismissione di cui al progetto ..." ai sensi dell'art. 28, comma 6, delle N.T.A. del P.R.A.E.. Con la medesima istanza venne anche chiesta la delocalizzazione dell'attività nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione C01SA, confinante a monte con la cava esistente.

- Nelle more della istruttoria sul progetto del 16/10/2006 la ditta produsse nuova istanza, acquisita agli atti in data 04/02/2009 n. 94015, con cui richiedeva l'autorizzazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava prodotta ai sensi della L.R. 14/2008.

- Questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/06/2009 respinse l'istanza del 16.10.2006 di prosecuzione finalizzata alla dismissione dell'attività estrattiva avanzata ai sensi dell'art. 28, comma 6, delle N.T.A. del P.R.A.E. ed ai sensi della L.R. 14/2008, obbligando la ditta Adinolfi alla presentazione di un nuovo e specifico progetto di ripristino ovvero recupero ambientale dello stato dei luoghi. Nel decreto venne evidenziato che la normativa richiamata dall'esercente non poteva applicarsi in quanto trattavasi di esercizio di cava abusiva e non autorizzata.

- La ditta Inerti Adinolfi, con istanza del 25/09/2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 28/09/2009 n. 82662, avanzò richiesta di riesaminare il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/2008,

in quanto ad avviso della stessa tale progetto rispondeva alle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006, ed anche perché corrispondeva a quanto previsto degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85:

- Poiché dal riesame del progetto si rilevò che i lavori a farsi consistevano essenzialmente in operazioni di scavo e di riporto, senza alcuna commercializzazione del materiale escavato con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione.

- I lavori di ricomposizione autorizzati (sulle particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00) avevano la durata di soli anni tre a decorrere dalla notifica del decreto effettuata in data 25.03.2010.

- Il provvedimento rilasciato che espressamente vietava la commercializzazione di materiali derivanti dalle operazioni di ricomposizione dell'area di cava, venne rapidamente a scadenza il 24.03.2013 e, per tempo la ditta avanzò formale richiesta di proroga.

- In risposta della richiesta di solo proroga di autorizzazione alla prosecuzione della ricomposizione ambientale costituita da semplice colmamento delle depressioni, con nota prot. n. 572374 del 06.08.2013, l'Ufficio comunicò motivi ostativi;

- Al detto preavviso di rigetto la ditta, con prot. n. 608554 del 03.09.2013, ebbe a produrre opposizione con memoria ex art. 10 bis della L. 241/1990 osservando e contro-deducendo puntualmente ai contenuti. Ciò nonostante, con decreto dirigenziale n. 217 del 20.09.2013 venne rigettata l'istanza di proroga del D.D. n.118 del 2010.

- In ultimo con nota prot. 223964 dello 01.04.2016, la ditta, nel chiedere una rivisitazione generale delle questioni inerenti la cava in trattazione e la ritenuta possibile e scontata proroga, ha considerato che:

- L'art. 28, comma 1 e seguenti, delle N. di A. del P.R.A.E., prevede la possibilità che la dismissione controllata dell'attività estrattiva, da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, possa essere prorogata, dal competente dirigente regionale, per non oltre 3 anni, (quindi per un totale di cinque anni) previa sua valutazione;

- Per l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale di cui al richiamato D.D. n. 118/2010 non è stata rilasciata alcuna proroga, benché prevista dalla norma sopra richiamata;

- Il protrarsi della situazione di attesa comporta per la Società notevoli oneri di fitto dei terreni, e per l'ambiente il mancato completamento della ricomposizione del territorio.

- per le vie brevi, la ditta ha anche chiarito che l'evidente differenza tra la superficie attuale di cava (198.000,00 mq.) e quella per la quale la ditta può vantare una autorizzazione (10.000,00 mq.), trova anche spiegazione nel malinteso senso della "sospensiva" che il TAR concedeva in attesa della decisione di merito. Infatti era invalsa l'abitudine a considerare le attività che risultavano in fase di sospensiva (di un provvedimento di sospensione dei lavori comminato dall'ufficio) purché conformi al progetto presentato, non ulteriormente censurabili fino alla definizione del merito. La reiterazione delle attività esterne ai 10.000,00 mq. (legittimate con provvedimento n. 1005/343 del 01/04/2003 ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85), puntualmente censurate dall'ufficio ma continuate, in regime di "sospensiva", disposta dal TAR ha portato alla attuale macroscopica differenza delle superfici tra quelle del progetto di recupero ambientale sull'intera area di cava pari a 198.000,00 mq., di cui al Decreto di autorizzazione con n.118 del 2010 (giunto a scadenza il 24.03.2013). ed i 10.000 mq. autorizzati con il provvedimento n. 1005/343 dello 01.04.2003.

CONSIDERATO che

- in sede di riesame, hanno assunto rilievo fattispecie che all'epoca non facevano parte dei comuni convincimenti perché essi stessi sono stati assimilati di recente ed hanno anche preso evidenza considerazioni e circostanze prima sottovalutate:

- Nel sito di cava della Ditta Inerti Adinolfi S.r.l., con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione sulle particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00. Progetto che non risulta essere stato completato per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

- l'istanza di proroga datata 11.09.2012, e gli elaborati di semplice verifica dello stato dei luoghi al mese di febbraio 2013, non furono ritenuti soddisfacenti per la concessione della

proroga peraltro rientrante entro i termini della durata massima di cinque anni previsti dall'art. 28 delle N. di. A. del P.R.A.E..

- Come risulta anche da precedenti sopralluoghi dei tecnici e funzionari di questa U.O.D., per la cava de quo si è riscontrata "... la necessità di portarvi a compimento l'attività di ricomposizione ambientale". Affermazione che ha trovato ufficialità e riconoscimento incontestabile allorquando è stata riportata tra le motivazioni che hanno indotto l'ufficio a comunicare alla Ditta Inerti Adinolfi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza presentata in data 10.05.2011 (prot.n.371392 dell'11.05.2011) non era accoglibile.

- L'incompletezza delle attività, legittimamente autorizzate, causa di danni per l'esercente che a più riprese ne ha lamentato il peso economico (protrarsi infruttuoso ed ingiustificato del pagamento del fitto) unito alla esigenza di dare propria adeguata risposta sia all'invito diffida ad adempiere prot. 16444 del 13.01.2015 sia all'istanza di riesame prot. 299229 del 30.04.2015, hanno indotto il Responsabile delle "attività estrattive" dell'U.O.D. (subentrato alla gestione della P.O. "Attività estrattive" nel gennaio del 2015) ad effettuare un sopralluogo conoscitivo.

- Il giorno 28.05.2015 in agro del Comune di Battipaglia funzionari dell'Ufficio, tra cui il Responsabile del Procedimento titolare della responsabilità in capo alla P.o. "Attività estrattive", effettuarono il sopralluogo preventivato, per avere un proprio riscontro all'invito-diffida ad adempiere ed all'istanza di riesame, presso la cava esercita dalla ditta INERTI ADINOLFI srl., finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi.

- Dal sopralluogo di 28.05.2015 derivò un invito alla stessa ditta alla presentazione di uno stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale come di seguito riportato. "... la sistemazione e la ricomposizione ambientale dell'area di cava appare per buona parte completata secondo quanto previsto dal progetto a suo tempo approvato, mentre restano ancora parzialmente da colmare le due fosse presenti nella parte Ovest dell'area. inoltre, per conseguire una migliore ricomposizione ambientale, maggiormente rispondente al contesto ambientale di intervento, sarebbe opportuno ridurre l'altezza della scarpata di monte presente nella parte Est dell'area di cava, con la creazione di un quarto gradone che ne dimezzi l'altezza, compatibilmente con la disponibilità dei terreni a monte. Ugualmente, nella parte Ovest dell'area di cava, sarebbe opportuno ridurre l'altezza della scarpata presente sul margine Nord-Ovest, mediante un secondo gradone o con l'eliminazione completa della scarpata stessa, compatibilmente con la disponibilità dei terreni."

- Con nota prot. 72113 dello 02/02/2016 è pervenuto lo stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale richiesto nel sopralluogo del 28/05/2015 rispondente fedelmente alle indicazioni fornite nella relazione di sopralluogo trasmessa all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122.

- Nello stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale richiesto nel sopralluogo del 28/05/2015 si evidenziarono quattro micro interventi:

- A1 Riduzione dell'altezza della scarpata di monte nella parte Est dell'area di cava con la creazione di un ulteriore gradone.
- A2 Riduzione dell'altezza della scarpata nel margine Ovest;
- A3 Colmamento fossa di escavazione nella parte Ovest;
- A4 Colmamento seconda fossa di escavazione nella parte Ovest.

CONSIDERATO anche che:

- Successivamente all'emanazione del dispositivo di rigetto dell'istanza di proroga datata 11.09.2012 (provvedimento n. 217/663 del 20.09.2013) è pervenuta istanza di riesame (prot. 299229 del 30.04.2015) di successivi e collegati provvedimenti ostativi, che portarono, pur agendo in continuità della visione negativa, ad una generale riconsiderazione delle vicissitudini occorse in merito al sito di cava in questione.

- Dal decreto n. 138/741 del 13/04/2015 di diniego della proroga, una lunga serie di approfondimenti e riconsiderazioni su specifiche problematiche (di seguito elencate e forse non esaustive) modificanti posizioni di intransigenza e irrigidimenti bloccanti, hanno suggerito un approccio comportamentale e quindi decisivo, meno aprioristicamente negazionista. Un atteggiamento, nella fattispecie, maggiormente in linea con il livello assai modesto e normativamente possibile a riguardo, in particolare, della semplice richiesta di proroga. Questioni che temperano alcuni aspetti fondamentali che

inducessero a posizioni di intransigenza e chiusura. Considerazioni e circostanze, assolutamente sottovalutate perché, all'epoca, non facevano parte dei comuni orientamenti, i quali, in tempi più recenti, hanno portato a ritenere che:

- Nell'agire della pubblica amministrazione (riguardo a servizi al cittadino soprattutto se afferenti al perseguimento dell'obiettivo di fondo del risanamento del territorio degradato), sia opportuno esperire ogni utile strategia, normativamente compatibile, per portare a compimento quelle attività di recupero ambientale non completate od in cui sono riscontrabili carenze e singolarità orograficamente non contestualizzate, instaurando un corretto clima di collaborazione e confronto fra l'operato degli uffici e l'utenza. Il tutto finalizzato a definire, nel modo più equilibrato possibile i procedimenti amministrativi.

- In presenza di particolari e puntuali situazioni riconosciute dall'ufficio, non realizzate con le caratteristiche tali da conferire al territorio quella naturalezza a cui devono essere improntate le attività di recupero ambientale, sia possibile ammettere anche minime attività di escavazioni, ritenute utili dallo stesso ufficio, per migliorare situazioni di degrado localizzate e puntuali che, allo stato, impediscono il raggiungimento di un buon risultato dell'attività nel suo insieme.

- Sia stato introdotto uno spartiacque oltre il quale le attività condotte in regime di sospensione vanno ritenute realizzate in assenza di autorizzazione e quindi sanzionate quali escavazioni abusive. Tale soglia è rappresentata dalle recenti sentenze (per quanto riguarda questa UOD la prima risulta essere quella avverso la ditta In.De.Mar. depositata il 31/03/2014) che hanno dato una differente interpretazione del concetto di "sospensiva" di un provvedimento amministrativo negativo, in luogo di quella corrente che vedeva le ditte facilitate alla prosecuzione delle lavorazioni (conformemente ai progetti prodotti) in attesa del merito del procedimento giudiziario. Dal 31/03/2014 per la prosecuzione delle attività sospese è necessaria una specifica autorizzazione alla prosecuzione in pendenza del giudizio di merito.

- Anche per l'Inerti Adinolfi, seppure estremizzato (10.000 mq. legittimati e 198.000,00 mq. di cava attuale), trova applicazione la direttiva 301337 del 30/03/2007 dalla quale si evince che sono da ritenersi abusive quelle cave che sono in totale assenza di autorizzazione. Convinzione di recente acquisizione e dipendente dalla presa in considerazione da parte di questa UOD, della modifica imposta in commissione di revisione per un altro provvedimento (riferimento al Decreto Dirigenziale n. 509 dello 01/07/2015 della Direzione Generale a sua volta riferito alla Direttiva prot. n. 0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del dirigente del Settore Cave e Torbiere e del Coordinatore A.G.C. 12).

- La questione poi della "totale assenza di qualsiasi autorizzazione" all'attività estrattiva, nelle procedure sanzionatorie, quale motivazione basilare per l'applicazione del punto 1 dell'art. 28 della L. 54/85 "cave abusive" introduce anche il concetto della graduazione, relativizzazione e contestualizzazione del provvedimento restrittivo in presenza di attività non autorizzate ma non di caratteristiche tali da necessitare una sanzione ai sensi del punto 1 dell'art. 28 della L. 54/85.

- E' opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), il riferimento allo "**schema comportamentale dello utilizzo dei materiali**" di seconda categoria (di puro riferimento mnemonico), derivanti dalle lavorazioni connesse alle attività di recupero ambientale delle cave attive irregolari che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.

- E' altresì opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), ad uso interno e personale, uno "**schema di graduazione della intensità di vigilanza**" necessaria in funzione della attenzione al danno ambientale mostrato dalla ditta esercente che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.

- La compensazione tra scavi e riporti ed il relativo divieto di commercializzazione, in caso di puro recupero ambientale, è un retaggio concettuale superato nella prassi operativa corrente del "**minimo ristoro delle spese**" che ammette, anche in caso di semplice recupero ambientale di cave coltivate senza autorizzazione, una minima commercializzazione di materiali. Ovvero il minimo ristoro delle spese, anche in caso di abusivismo assoluto, è divenuto il limite minimo dell'utilizzo dei materiali di cava.

6

- Fu così che, sulla base delle precedenti considerazioni e circostanze che, per il caso in specie, si ritenne di dover riconsiderare l'ammissibilità della proroga degli ulteriori 2 anni (max 5 anni totali a cui dedurre i 3 già concessi) per il completamento delle attività di recupero ambientale in forza di quanto disposto dall'art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E. e di quanto rilevato dai funzionari di questa U.O.D. a più riprese ed in ultimo con il sopralluogo 28.05.2015 le cui risultanze con indicazioni sono state fornite nella relazione di sopralluogo trasmessa all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122.

- Gli atti progettuali riletti ed afferenti all'aspetto proroga del Decreto n. 118 del 12.03.2010 sono apparsi a più riprese ed a tecnici diversi, anche in sede di sopralluogo, sufficienti per richiedere ed ottenere la semplice proroga della scadenza, peraltro rientrando nei termini massimi consentiti dal P.R.A.E..

- Tutto quanto innanzi portò, in definitiva, al convincimento che era possibile assumere una posizione meno ostracistica al fine di consentire il completamento delle opere di ricomposizione ambientale non ancora ultimate per pervenire al un assetto del territorio il più naturalisticamente possibile.

- Fu così che l'ufficio decretò (D. D. n. 78/799 del 15/04/2016 al Sig. Adinolfi Antonio nella sua qualità di rappresentante della Inerti Adinolfi S.r.l., con riferimento alla cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, in conformità allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016 prodotto in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015, l'AUTORIZZAZIONE al completamento delle attività di ricomposizione ambientale finale dell'area di cava (particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00), attuata ai fini della dismissione controllata dell'attività estrattiva, restando in pregiudicato ogni altra eventuale azione giudiziaria, sanzionatoria ed amministrativa ed in particolare la determinazione dei contributi dovuti.

- In ultimo la "Società Inerti Adinolfi S.r.l." con attività di colmamento non completata e quella di movimentazione ultimata (conformemente al vigente D. D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016), con nota datata 16.01.2018 acquisita agli atti di questa U.O.D. al n. di prot. 43711 del 22.01.2018, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 28 Luglio 2017, art. 2, comma 1, lettera e, la proroga di validità dell'autorizzazione in essere per la durata di ulteriori anni cinque.

CONSIDERATO ancora che:

- a causa del perdurare della crisi economica che ha bloccato il mercato dei materiali calcarei e di conseguenza dei calcestruzzi, per la forte crisi dell'edilizia privata e delle opere pubbliche, la ditta "Inerti Adinolfi S.r.l. non ha potuto rispettare la scadenza fissata permanendo zone da colmare per un definitivo riassetto dell'area

- ad oggi, rispetto al progetto approvato con il decreto n.118 del 12.03.2010 (giunto a scadenza il 24.03.2013) e successiva proroga D. D. n. 78/799 del 15/04/2016 in scadenza il 15/04/2018 risulta ancora necessario un apporto di materiali che, per le attuali situazioni di mercato e di difficoltà di approvvigionamento, richiederà un lungo lasso di tempo che la ditta ha stimato in ulteriori cinque anni per il reale compimento del programma di recupero.

- dal sopralluogo effettuato da funzionario dell'UOD i lavori vengono condotti in conformità al progetto approvato con D. D. n. 78/799 del 15/04/2016 e che gli stessi, nonostante la proroga di anni due concessa con il medesimo D. D. n. 78/799 del 15/04/2016, risultano non ancora ultimati e che sussistono le condizioni di applicazione della L.R. n. 22/2017 in quanto la proroga viene richiesta in relazione alle particolari esigenze del mercato e quindi per ragioni non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente permanendo il medesimo progetto approvato su cui sono stati espressi i pareri che quindi non viene apportata alcuna modifica sostanziale al progetto su cui sono stati espressi i pareri.

- sussistono motivi di urgenza, stante l'imminente scadenza allo 15/04/2018 della precedente proroga n. 78/799 del 15/04/2016.

DATO ATTO che:

- Per la Inerti Adinolfi srl, all'attualità, è vigente il D.D. n. 78/799 del 15/04/2016 di proroga del D.D. n. 118 del 12.03.2010.

- I lavori ulteriori occorrenti si sotanziano nel solo apporto di materiali dall'esterno.

M
F

- nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell' esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere.
- non viene apportata alcuna modifica sostanziale al progetto su cui sono stati espressi i pareri.
- i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con il D. D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016 che a meno delle movimentazioni già concluse altri non è che il completamento del progetto approvato con il D.D. n. 118 del 12.03.2010.

VISTO

- il D.P.R. N° 128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- LL.RR. n°54/85, n°17/95 e L.R. 14/2008
- la L. n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- la normativa di attuazione del PRAE;
- la direttiva del dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, torbiere acque minerali e termali n. 516733 del 07/06/2007;
- Direttiva (contributi) prot. N. 114528 del 17/02/2017
- L.R. n. 22 del 28 luglio 2017
- la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del RUP acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 29.03.2018 prot. n. 1494;
- la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 29.03.2018 prot. n. 1493;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n° 10 Arch. Pietro MARGIOTTA delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza prodotta con la nota datata 16.01.2018 acquisita agli atti di questa U.O.D. al n. di prot. 43711 del 22.01.2018, di autorizzare, ai sensi del PRAE Campania e LL.RR. Regione Campania nn. 54/85, 17/95 e 22 del 28.07.2017, al Sig. Adinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina (SA) il 22/02/1962, residente in Battipaglia alla Via Botticelli n. 2, nella sua qualità di rappresentante della Inerti Adinolfi S.r.l., con riferimento alla cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, ed alla ultimazione delle attività di solo colmamento della depressione ancora esistente conformemente allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016, fatto pervenire in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015, **la ulteriore proroga di anni cinque del Decreto Dirigenziale n.118 del 12.03.2010.**

L'autorizzazione al completamento delle attività di ricomposizione ambientale finale dell'area di cava (particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00), è da attuarsi ai fini della dismissione controllata dell'attività estrattiva, restando in pregiudicato ogni altra eventuale azione giudiziaria, sanzionatoria ed amministrativa.

Il presente provvedimento avrà la durata di anni 5 (cinque) ed avrà decorrenza dal 15/04/2018 (data di scadenza del Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n.118 del 12.03.2010 così come prorogato con il D. D. n. 78/799 del 15/04/2016) quindi **con ulteriore scadenza al 15/04/2023.**

Entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), dalla notifica del presente Provvedimento la ditta dovrà presentare a questa U.O.D. a pena decadenza del presente:

A) Nuova polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.A.E., avente una durata di tre anni superiore alla presente autorizzazione e che deve avere requisiti conformi a quanto disposto con la L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017, art. 15 riportante "Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per le attività estrattive (Direttiva ai sensi dell'art. 38-bis, co. 4, della L.R. 54/85 s.m.i.) ed in ogni caso se non in contrasto con quanto disposto con la L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017, art. 15:

- a) la durata deve essere quella riferita alla dichiarazione di estinzione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 17/95;
- b) la copertura deve avere efficacia continuativa a prescindere dal pagamento del premio da parte dell'esercente dell'attività di cava;
- c) l'oggetto deve indicare che il recupero ambientale sarà contestuale, in essa deve essere, altresì, indicato, che la società Assicuratrice:
- I) "dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 del Codice Civile";
 - II) "si obbliga al pagamento della somma garantita prima dell'escussione del debito principale";
 - III) "si obbliga al pagamento, in caso di inadempienza da parte dell'esercente, della somma dovuta ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 18 della L.R. 54/85 (come modificati dall'art. 14 della L.R. 17/95) e previsto al 5° comma dello stesso art. 14 della L.R. 17/95";
 - IV) "si obbliga al pagamento delle spese necessarie a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 15 della L.R. 17/95";
- B) Rinnovo della convenzione con il Comune Battipaglia;
- C) Perizia con il raffronto tra quanto autorizzato, per l'attività di solo colmamento della depressione ancora esistente, in riferimento allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016, fatto pervenire in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015 con dettagliata valutazione della quantizzazione del materiale ancora a conferire per il colmamento madesimo, con relativo cronoprogramma;
- D) Resoconto comprovato dei versamenti dei contributi alla Regione Campania, per quanto dovuto, ai sensi delle LL.RR. 15/2005 e 1/2008, e della L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017;

DISPONE, a pena revoca del presente che:

- siano rispettate tutte le condizioni, disposizioni e prescrizioni contenute nel: 1) decreto di autorizzazione n.118 del 2010; 2) D. D. di proroga n. 78/799 del 15/04/2016, in quanto compatibili e sinergiche con quanto disposto con la presente ulteriore proroga che viene concessa in ragione della sopravvenuta Legge Regionale n. 22 del 28/07/2017 art. 2, comma 1, lettera e, al fine di assicurare una corretta esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato con il decreto n.118 del 2010 ed in particolare con quanto illustrato nello stralcio progettuale allegato alla nota prot. 72113 del 02.02.2016 trasmesso in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015.
- nelle more della produzione di tutto quanto richiesto da questa UOD per il completamento della documentazione da porre agli atti, a partire dal 15.04.2018 i lavori devono intendersi temporaneamente sospesi anche senza espresso e specifico provvedimento.
- la ditta provveda annualmente al pagamento dei dovuti contributi conformemente a quanto disposto con la ultima Direttiva prot. N. 114528 del 17/02/2017.
- la ditta provveda a mantenere in efficienza la "Perimetrazione e recinzione dell'area" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 delle NTA del PRAE ,
- la ditta mantenga in efficienza la "Rete di punti quotati" realizzata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 delle NTA del PRAE.

Inoltre devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- eventuali necessità/opportunità di maggiori volumi di materiali di riporto compatibili con quanto già disposto con il Decreto 118 del 12.03.2010 od in variante migliorativa (da produrre a questa UOD per l'autorizzazione), dovranno essere comunicati con chiara indicazione della loro natura, provenienza ed allocazione. Le attività di apporti di quantità di materiali eccedenti quanto previsto nel progetto approvato col D.D. n. 118 del 12.03.2010, qualora non specificamente approvati, saranno soggette a sospensione e in casi estremi a revoca del provvedimento principale se di natura non

idonea allo scopo generale del risanamento dell'area. Più in particolare "i materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava e da utilizzare per il completamento di quanto previsto nel progetto approvato col D.D. n. 118 del 12.03.2010, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del Dlvo n. 152/2006 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 della N. di A. del P.R.A.E.", così come già disposto nel Decreto 118 del 12.03.2010.

il presente venga inviato per via telematica:

- Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50-09-00);
- STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.09.91);
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (50-07-14);
- alla sezione CASA DEL VETRO sul sito della Regione Campania

e successivamente, via PEC:

- al Comune di Battipaglia (SA) P.E.C.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it che ne vorrà curare:
 - o la trasmissione all'Ufficio Messaggio per la notifica al Sig. al Sig. Adinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina (SA) il 22/02/1962, residente in Battipaglia alla Via Botticelli n. 2 in qualità di Amministratore unico della società "Inerti Adinolfi s.r.l.".
 - o la trasmissione all'Ufficio Tecnico;
 - o la trasmissione all'Ufficio per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale – via Costantino l'Africano, 35 Salerno; P.E.C.: cp.salerno@pec.corpoforestale.it
- alla Provincia di Salerno; P.E.C.: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
- All' Avvocatura Regionale U.O.D. 60 01 05 Trasporti, lavori Pubblici, Protezione Civile (Prat. Avv. 519/15) P.E.C.: us01.uod05@pec.regione.campania.it

IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(arch. Massimo Pinto)

COMUNE DI BATTIPAGLIA 2637

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Masso Dominato ha notificato copia del presente atto presso la casa di Abitazione l'Ufficio Aziendale, PALAZZO CO CENTRO COMMERCIALE L'URBE -

Intervenendo a: ADINOLFI ANTONIO A.U. "INERTI ADINOLFI SRL"

Consigliandola in busta chiusa e sigillata, sulla quale apporre:

Il numero cronologico della cartella e la contratta del destinatario a: ADINOLFI ANNA

persona qualificata: INCARICATA ANNA RICCIIONE

Par. 15/15

IL MESSAGGIO UNALE



Decreto Dirigenziale n. 73 del 04/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - NEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA) ALLA VIA A. D'AMICO, ZONA INDUSTRIALE. DITTA EDIL CAVA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA U. FOSCOLO N° 3 COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Edil Cava s.r.l., con sede legale in via U. Foscolo n°3 del Comune di Agropoli (Sa), ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 24/04/2017, prot. 0297083, istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di messa in riserva trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Cava de' Tirreni (Sa), in via A. D'Amico, zona industriale, distinto in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 6, particelle nn. 27, 32, 87, 25, 380, 1902, 1900, 1897, 28, 225, 1950 e 1895 per una superficie complessiva di 8.876 mq;

TENUTO CONTO che con D.D. n. 3 del 15/06/2017, il progetto presentato dalla ditta Edil Cava s.r.l., è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni;

CONSIDERATO che in data 25/07/2017 la Conferenza di Servizi si è conclusa con parere favorevole al progetto:

a) con la prescrizione che *dopo trenta giorni dall'esercizio è necessario effettuare un'indagine fonometrica, al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;*

b) subordinando il rilascio del decreto autorizzativo *alla presentazione della relazione previsionale acustica e della relazione tecnica aggiornata secondo le prescrizioni dell'ARPAC e del Comune di Cava de' Tirreni;*

PRESO ATTO che in data 31/07/2017, prot. 0522945, è stata trasmessa dalla ditta la documentazione richiesta in Conferenza;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **EDIL CAVA s.r.l.** alla realizzazione dell'impianto di messa in riserva trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Cava de' Tirreni (Sa), in via A. D'Amico, zona industriale, distinto in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 6, particelle nn. 27, 32, 87, 25, 380, 1902, 1900, 1897, 28, 225, 1950 e 1895 per una superficie complessiva di 8.876 mq.

PRECISARE che la ditta Edil Cava s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di messa in riserva (R13), trattamento e recupero (R5) e deposito preliminare (D15), di cui agli allegati C e B della Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella, calcolata in ragione di 220 giorni lavorativi annui su un unico turno giornaliero:

CER	DESCRIZIONE	Operazione R13
-----	-------------	----------------

		mc/g	Ton/g	mc/anno	Ton/anno
170101	Cemento	100	150	22000	33000
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	66	100	14.665	22000
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)	147	220	32340	48400
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	200	300	44000	66000
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	66	100	14665	22000
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	6,5	10	1465	2200
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	307	460	67465	101200
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 04 07	13,5	20	2935	4400
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	13,5	20	2935	4400
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	16,5	25	3666	5500
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	16,5	25	3666	5500
101311	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 1309 e 10 13 10	6,5	10	1465	2200
170203	Plastica	30	45	6600	9900
TOTALE				6600	9900
					326.700

CER	DESCRIZIONE	Operazione R5			
		mc/g	Ton/g	mc/anno	Ton/anno
170101	Cemento	100	150	22000	33000
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	66	100	14.665	22000
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (fresato d'asfalto)	147	220	32340	48400
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	200	300	44000	66000
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	66	100	14665	22000
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	6,5	10	1465	2200
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	307	460	67465	101200
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 04 07	13,5	20	2935	4400
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	13,5	20	2935	4400
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	16,5	25	3666	5500
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	16,5	25	3666	5500
101311	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 1309 e 10 13 10	6,5	10	1465	2200
TOTALE				6600	9900
					316.800

CER	DESCRIZIONE	Operazione D15			
		mc/g	Ton/g	mc/anno	Ton/anno
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (guaine bituminose isolanti)	30	45	6600	9900
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	66	100	14520	22000
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01	30	45	6600	9900

e 17 06 03				
TOTALE				41.800

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a dare comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato, così come modificato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 386/2016 - Parte V, rimodulata in virtù dei nuovi quantitativi.

PRECISARE, altresì, che:

- dopo trenta giorni dall'esercizio, la ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che l'impianto prevede le seguenti tipologie di acque reflue:

1. quelle provenienti dai servizi igienici, pretrattate e convogliate in vasca Imhoff, recapitano poi in fogna pubblica;
2. quelle provenienti dal dilavamento dei piazzali, dalle coperture e dall'interno dell'impianto che previo trattamento, recapitano in corpo idrico superficiale, denominato "torrente Cavaiola".

AUTORIZZARE, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque meteoriche pretrattate dell'impianto, che vengono recapitate nel "torrente Cavaiola", con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **trimestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
 7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

STABILIRE che la vasca imhoff sia periodicamente espurgata da ditta autorizzata con le modalità previste dalla norma vigente.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Valori stimati in Conc.ne mg/Nmc	Flusso di massa kg/h	Tipo di abbattimento
E1	Polveri	Frantumazione macinazione, selezione e vagliatura inerti	12,5	0,18	Nebulizzazione acqua e maniche filtranti
P1	Polveri diffuse	Frantoio REV vaglio vibrante	0,8	0,001264	Nebulizzazione ad acqua
				0,003792	Nebulizzazione ad

P2	Polveri diffuse	Vaglio rotante terra select T5	2,3		acqua
----	-----------------	--------------------------------	-----	--	-------

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRENDERE ATTO, dalla dichiarazione del tecnico di parte, che le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto provengono anche da una officina meccanica e da un gruppo elettrogeno e sono assimilabili a quelle scarsamente rilevanti, di cui all'art. 272, del D. Lgs. 152/06, Allegato IV, comma 1, rispettivamente alla lettera k): "autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura" e alla lettera bb): "impianti di combustione, compresi i gruppi

elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Edil Cava s.r.l.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino della Campania Centrale, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli



Decreto Dirigenziale n. 18 del 08/02/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II.
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA DITTA MASTROMARINO ANTONIO CON
SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI EBOLI (SA) ALLA LOCALITA'
PEZZAGRANDE - AREA P.I.P.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Mastromarino Antonio, con sede legale ed impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi nel Comune di Eboli (Sa) alla località Pezzagrande, area P.I.P., è titolare:

- del D.D. n. 34 del 06/02/2007 di autorizzazione all'esercizio, con scadenza al 29/01/2017;
- del D.D. n. 21 del 04/02/2009 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- del D.D. n. 23 del 22/01/2009 di integrazione codici rifiuti;
- del D.D. n. 159 del 09/07/2015 di modifica non sostanziale (autorizzazione scarichi acque reflue);

CONSIDERATO che la ditta "Mastromarino":

- in data 21/07/2016, prot. 0501047, ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per l'attività del recupero di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al riciclaggio di rifiuti prevalentemente provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi di natura edilizia, per le operazioni di messa in riserva (R13), riciclo/recupero (R5) e selezione e cernita (R12);
- in data 16/01/2017, prot. 0028046, la ditta ha trasmesso integrazioni della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione;
- in data 08/02/2017, prot. 0089257, ha trasmesso la polizza fidejussoria n° N180/00A0637059, stipulata con la compagnia assicurativa "Groupama Assicurazioni S.p.A.", a garanzia del risarcimento di eventuali danni all'ambiente, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza dal 06/02/2017 fino al 06/02/2023;

TENUTO CONTO che l'autorizzazione all'esercizio di siffatti impianti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 386/2016, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo, previa copertura assicurativa e disponibilità dell'area di almeno 11 anni;

RITENUTO che occorre concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 386/2016, con la prescrizione di provvedere, entro il 31/07/2021, alla presentazione dell'estensione della durata della polizza fidejussoria sino al 29/01/2028;

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalla ditta è conforme alla D.G.R.C. n. 386/2016;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa, ing. Giovanni Galiano,
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVARE, per un decennio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, ovvero **fino al 29/01/2027** la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi, alla ditta **MASTROMARINO Antonio**, con sede legale ed impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi nel Comune di Eboli (Sa) alla località Pezzagrande, area P.I.P., riportato in Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 24, particella 3484 sub 2 e sub 3, ed in Catasto terreni al foglio 24, particelle 2632, 2636 e 3484 per una superficie complessiva di 9.072 mq, di cui 5.544 destinata all'attività di che trattasi.

STABILIRE che la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, i quantitativi e le operazioni come da seguente tabella:

Codice CER	Descrizione codice	Attività
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R13-R12-R5

10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13-R12-R5
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09* e 10.13.10	R13-R12-R5
17.01.01	Cemento	R13-R12-R5
17.01.02	Mattoni	R13-R12-R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13-R12-R5
17.01.07	Miscugli di scorie o di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	R13-R12-R5
17.03.02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	R13-R12-R5
17.04.05	Ferro e acciaio	R13-R12-R5
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	R13-R12-R5
17.05.06	Fanghi da dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05*	R13-R12-R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07*	R13-R12-R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*	R13-R12-R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*	R13-R12-R5

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

PRENDERE ATTO, così come riportato nella relazione tecnica del 16/01/2016, che:

- a) nel ciclo di lavorazione non vengono impiegate acque di processo ad eccezione dell'acqua utilizzata per il lavaggio inerti in una vasca a tenuta;
- b) sono presenti le seguenti reti idriche di scarico, che previa depurazione, si immettono nella fognatura consortile a servizio dell'area P.I.P.:
 - rete acque meteoriche di coperture;
 - rete acque raccolta acque di dilavamento piazzali;
 - rete acque nere e grigie dei servizi igienici.

STABILIRE, pertanto, così come autorizzato nel D.D. n. 159/2015, che le acque reflue, provenienti dall'insediamento della ditta Mastromarino, potranno essere recapitate nella pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs.

- 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
 - gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
 - il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in condotta comunale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente

il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura;

- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie non ricomprese nel presente atto e non in contrasto con lo stesso e gli obblighi nei confronti del soggetto gestore della rete fognaria.

AUTORIZZARE, l'attività della ditta **MASTROMARINO Antonio**, alle emissioni diffuse in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con il seguente punto di emissione:

Emissione	Sostanze	Concentrazione (mg/Nmq)
P1	Polveri	4,6

- con le seguenti prescrizioni:
 1. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla

- data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 3. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 4. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 5. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 6. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 7. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 8. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 9. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/ 98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

REVOCARE, con il presente provvedimento, il D.D. n. 34/2007, il D.D. n. 21/2009, il D.D. n. 22/2009 e il D.D. n. 159/2015 in premessa citati.

PRECISARE che la ditta, entro il 31/07/2021, provveda alla trasmissione dell'estensione della garanzia finanziaria con una durata sino al 29/01/2028, pena decadenza della validità del decreto medesimo.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta Mastromarino Antonio, con sede legale nel Comune di Eboli (Sa) alla località Pezzagrande, area P.I.P.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Eboli, all'Amministrazione Provinciale di Salerno per i controlli ex art. 197 del D. Lgs. 152/06, ivi compreso quello di verifica di conformità come previsto dalla D.G.R.C. 386/2016, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta